Periodico di informazione, cultura, aggiornamento professionale

Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d'Aosta

il geometra magazine

Via Toselli, 1 - 10129 Torino - Spedizione in abb. post. - 70% Filiale di Torino N° 1

Presentazione degli Standard di Qualità dei Geometri

Carta dei Servizi della Commissione Tributaria Regionale

Manifestazioni sportive dei geometri

Editoriale

Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d'Aosta

Direttore responsabile
Ilario Tesio

Consigliere responsabile
Luciano Simonato

Redazione e impaginazione
Michela Oberto

Direzione, Redazione, Amministrazione, Pubblicità:
Via Toselli 1 - 10129 Torino
Tel. 011537756 - fax 011533285
e-mail rivista@collegiogeometri.to.it

Hanno collaborato a questo numero:
Stefano Armellino, Vanni bertinetti, Emanuele Carbonatto, Valentina Murgia, Studio Osella

Stampa e fotolito:
Tipografia Melli - Borgone di Susa
Tel. 011.96.46.367

Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948
Pubblicazione mensile con pubblicità inferiore al 50%

Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti.

Associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana

Le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati della nostra Cassa di Previdenza si sono svolte regolarmente a febbraio, con un'affluenza molto elevata alle votazioni.

Il Consiglio del Collegio ringrazia sentitamente per l'alta partecipazione dei votanti che ha consentito di ottenere l'elezione di quattro Delegati per il Collegio di Torino e precisamente:

- geom. Ilario Tesio voti n. 1626
- geom. Gian Luca Pautasso voti n. 1511
- geom. Massimo Ottogalli voti n. 1440
- geom. Paolo Cuselli voti n. 1383

I neo eletti si insedieranno in occasione del prossimo Comitato dei Delegati che si svolgerà nel mese di maggio 2013.

A coronamento degli esiti vorrei, ricordare che la Cassa si è recentemente dimostrata particolarmente sensibile al difficile momento economico con numerose iniziative di facilitazione dei pagamenti e di sostegno alle categorie più svantaggiate.

In sintesi:

SOSTENIBILITA': al termine dell'anno scorso è pervenuta apposita comunicazione dal Ministero del Lavoro dell'approvazione della riforma pensionistica della Cassa di Previdenza valutandola con esito positivo sotto i diversi profili delle valutazioni attuariali e della congruità dell'aliquota contributiva, mettendo il sigillo ufficiale al superamento del test di sostenibilità a 50 anni, garantendo così ai propri iscritti un tranquillo futuro previdenziale.

COPERTURE ASSICURATIVE: è diventato operativo – e sta avendo un buon successo - il Fondo di Previdenza complementare "Fondo Pensione Futura", una formula innovativa e redditizia in grado di compensare le aspettative finora attese dalla previdenza obbligatoria che la Cassa ha predisposto a sostegno del reddito previdenziale delle generazioni presenti e future. In aggiunta, è prevista oggi una copertura assicurativa per il rischio della non autosufficienza - "Long Term Care" - per tutelare quanti si vengano a trovare in questo stato di grave disagio: i professionisti ma anche i praticanti ed i pensionati attivi che non abbiano superato i settanta anni di età. Prevede la corresponsione di una rendita vitalizia qualora si verifichi la perdita dell'autosufficienza.

AGEVOLAZIONI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI: è ora previsto il pagamento dei contributi tramite Unico, con possibilità di compensare i debiti previdenziali con i crediti fiscali anche per i minimi, di rateizzare il pagamento fino a 6 rate con interesse del 4%. Il "Portale dei pagamenti" permette infatti di pagare online in forma rateizzata i debiti contributivi non ancora inseriti in cartella esattoriale secondo piani di dilazione con importo e numero di rate già definiti. Inoltre il servizio si è ampliato di una ulteriore modalità di versamento: il "pagamento postale domiciliato" con scadenza fissa al 27 di ogni mese che consente il saldo della rata entro e non oltre tale data. Il rispetto del piano di ammortamento ha consentito ai numerosi iscritti che hanno attivato la formula della rateazione di ottenere il certificato di regolarità contributiva DURC.

SERVIZI E CONVENZIONI: ricordiamo infine che sono disponibili i servizi "Confidi professionisti", la possibilità di ottenere la Pec gratuita e la Firma Digitale a condizioni agevolate e la "Geometri Card" Non ultimi, le importanti iniziative per favorire lo sviluppo della nostra professione: il processo on-line per la valorizzazione del patrimonio immobiliare dei comuni ed enti ed il nuovo portale Abitantionline che sta diventando una vetrina, anzi una "piazza" virtuale di grande efficacia dove si incontrano cittadini, enti, operatori e dove i Geometri sono i protagonisti.

Ilario Tesio

Sommario

Argomenti legislativi pag. 9

Chiarimenti della Regione sul distacco dall'impianto centrale di riscaldamento, pag. 18

Notizie dalla Comunità Europea, pag. 28

Editoriale

pag. 1

Argomenti legislativi

Le novità del "Decreto crescita 2.0" dopo la conversione in legge pag. 3
Studio Osella Dottori Commercialisti

Nuove regole per le transazioni commerciali pag. 7
Studio Osella Dottori Commercialisti

Professione

Argomenti legislativi di interesse per la nostra professione pag. 9
di Stefano Armellino

Redditometro, non solo i professionisti sotto controllo pag. 12

Presentazione degli Standard di Qualità delle attività professionali dei Geometri pag. 16

Regione Piemonte. Chiarimenti in merito al distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento pag. 18

Riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni pag. 22

Carta dei Servizi della Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte pag. 25

Notizie dalla Comunità Europea pag. 28

Sentenze in breve per la professione pag. 31

Commissione Agricoltura

Notizie dal mondo agricolo pag. 35

Commissione Sicurezza

Troppi morti con un perché pag. 38
di Emanuele Carbonatto

Termine finale per l'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi pag. 39

Atti del Collegio

Torneo di Tennis pag. 41
di Valentina Murgia

47° Trofeo "Il Geometra" pag. 42
di Vanni Bertinetti

Convegni

Professional Day 2013 pag. 46

Le novità del "Decreto crescita 2.0" dopo la conversione in legge

a cura dello Studio Osella Dottori Commercialisti

PEC E IMPRESE INDIVIDUALI

È confermata l'estensione alle ditte individuali dell'obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC).

In particolare detto obbligo riguarda:

• le ditte individuali che dal 20.12.2012 presentano domanda di prima iscrizione:
- al Registro delle Imprese;
- all'Albo delle imprese artigiane.

In sede di conversione in legge è stata modificata la data di decorrenza dell'obbligo in esame, ora previsto per le imprese che presentano domanda di prima iscrizione al predetto Registro/Albo dal 20.12.2012 (ossia successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione) anziché dal 21.10.2012 (successivamente alla data di entrata in vigore del DL n. 179/2012);

• le ditte individuali "attive", ossia già iscritte alla predetta data, non soggette a procedure concorsuali. In sede di conversione in legge è stato anticipato dal 31.12.2013 al 30.6.2013 il termine entro il quale le stesse dovranno depositare presso il Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC.

La presentazione al Registro delle Imprese di una domanda di iscrizione da parte di un'impresa che non ha depositato il proprio indirizzo PEC comporta la sospensione della domanda fino all'integrazione della stessa e comunque per 45 giorni; decorso tale termine la domanda è considerata non presentata. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 16, DL n. 185/2008, l'obbligo della PEC è già stato previsto per le imprese costituite in forma societaria, i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (ad esempio, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.) e le Amministrazioni pubbliche.

Riferimenti

- **DL n. 179/2012 convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221**

Con la pubblicazione sul S.O. n. 208/L alla G.U. 18.12.2012, n. 294 è entrata in vigore, a decorrere dal 19.12.2012, la Legge 17.12.2012, n. 221 di conversione del DL n. 179/2012, c.d. "Decreto Crescita 2.0". Nell'iter di conversione, oltre alla conferma della maggior parte delle novità previste nella versione originaria del citato Decreto sono state introdotte alcune nuove disposizioni, come di seguito illustrato

REGISTRO DEGLI INDIRIZZI PEC ("INI – PEC")

È confermata l'istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, "al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica".

L'accesso all'Indice sarà consentito alla Pubblica amministrazione, ai professionisti, alle imprese presenti nello stesso nonché, per effetto di quanto previsto nell'iter di conversione in legge, ai gestori o esercenti di pubblici servizi e a tutti i cittadini tramite sito web, senza necessità di autenticazione. Si evidenzia che in sede di conversione in legge è stato modificato il termine entro il quale l'Indice dovrà essere istituito prevedendo che ciò dovrà avvenire entro 6 mesi decorrenti dal 19.12.2012 anziché dal 20.10.2012.

DOCUMENTI INFORMATICI

In sede di conversione in legge è stato integrato l'art. 21, D.Lgs. n. 82/2005 che disciplina il valore probatorio del documento informativo.

In particolare, è ora previsto che:
- si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria l'utilizzo del dispositivo "di firma elettronica qualificata o digitale";
- il requisito della forma scritta previsto per gli atti riconducibili al n. 13 dell'art. 1350, C.c. (ad esempio, atto di cessione di beni ai creditori, atto costitutivo di società di capitali, atto di fusione), è soddisfatto se gli stessi sono sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

INCASSI TRAMITE CARTE DI DEBITO

È confermato che dall'1.1.2014 i soggetti che effettuano attività di:
- vendita di prodotti;
- prestazioni di servizi, anche professionali

hanno l'obbligo di accettare i pagamenti anche tramite carte di debito (bancomat, ecc.). Ciò comporta la necessità, per tali soggetti, di dotarsi del POS. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni in materia di obblighi antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231/2007. Gli importi minimi, i termini e le modalità attuative della predetta disposizione nonché l'eventuale estensione dell'obbligo a ulteriori strumenti di pagamento elettronico, anche con tecnologie mobili, saranno individuati con appositi Decreti.

UTILIZZO DELLA PEC NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Sono confermate le modifiche alla Legge fallimentare di cui al RD n. 267/42 nonché alle disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al D.Lgs. n. 270/99, al fine di estendere l'utilizzo della PEC nell'ambito delle procedure concorsuali.

In particolare, il nuovo art. 31-bis del citato RD prevede che siano effettuate tramite posta elettronica certificata "le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore".

Tale modalità di invio dovrà essere utilizzata, ad esempio:
- per la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento (art. 15);
- per la presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte dei creditori (art. 93).

Peraltro, in caso di omessa indicazione dell'indirizzo PEC ovvero di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni vengono effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria. Il curatore, in pendenza della procedura e per 2 anni dalla chiusura della stessa, è tenuto a conservare i messaggi PEC inviati e ricevuti.

COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Sono confermate le modifiche apportate in materia di procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio disciplinati dalla Legge n. 3/2012, diretto al raggiungimento di un accordo tra creditore e debitore al fine di risolvere situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali.

In particolare, la possibilità di ricorso a tale procedura è estesa:
- al debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività d'impresa/professionale svolta;
- all'imprenditore agricolo.

Va evidenziato che è stato modificato il concetto di sovraindebitamento, ora identificabile con la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

START-UP INNOVATIVE

Sono confermate, con alcune modifiche, nei confronti delle c.d. "start-up innovative", alcune agevolazioni relative sia ai rapporti di lavoro che al reddito dei soci, "al fine di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile".

In particolare sono definite tali le società di capitali, costituite anche in forma di cooperativa, residente in Italia, le cui azioni/quote non sono quotate e che presentano i seguenti requisiti:

• i soci, persone fisiche, detengono la maggioranza delle azioni/quote rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria. La sussistenza di tale requisito è richiesta, come previsto in sede di conversione in legge, al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi;

• è costituita e svolge l'attività d'impresa da non più di 48 mesi;

• ha sede principale degli affari e interessi in Italia;

• a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, è non superiore a € 5 milioni;

• non distribuisce e non ha distribuito utili;

• ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente (aggiunto in sede di conversione) lo sviluppo, la produzione e commercializzazione di prodotti/servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

• non è stata costituita per fusione/scissione o a seguito di cessione d'azienda/ramo d'azienda;

• possiede almeno 1 dei seguenti ulteriori requisiti:

- spese di ricerca e sviluppo (escluse quelle relative all'acquisto/locazione di immobili) uguali o superiori al 20% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione;

per effetto dell'integrazione apportata in sede di conversione in legge è disposto che, "in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo":

- le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan;
- le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;
- i costi lordi del personale interno e dei consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, compresi i soci e gli amministratori;
- le spese legali per la registrazione e protezione della proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso;
- impiega, come dipendenti/collaboratori, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca;
- è titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un'invenzione industriale, biotecnologica o una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Le società già costituite al 19.12.2012 (il Decreto originario prevedeva la data del 20.10.2012) in possesso dei predetti requisiti sono considerate start-up innovative a condizione che entro 60 giorni, ossia entro il 18.2.2013 (il 17.2 è festivo) depositino presso il Registro delle Imprese una dichiarazione attestante il possesso dei predetti requisiti. Per tali società la disciplina prevista per le start-up è applicabile a decorrere dal 20.10.2012 per un periodo di 4, 3 o 2 anni a seconda che alla predetta data la società sia stata costituita rispettivamente entro 2, 3 o 4 anni.

Le medesime disposizioni previste per le start-up sono applicabili anche ai c.d. "incubatori di start-up" ossia alle società di capitali, costituite anche in forma di cooperative, in possesso di specifici requisiti, che offrono servizi al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.

Per le start-up innovative, in particolare, è previsto che:

• il termine di cui agli artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. entro il quale la perdita deve risultare ridotta a meno di 1/3 è posticipato al secondo esercizio successivo;

• qualora il capitale sociale si riduca al di sotto del limite legale ex artt. 2447 e 2482-ter, C.c. l'assemblea convocata dagli amministratori può deliberare di rinviare alla chiusura dell'esercizio successivo le decisioni in merito alla riduzione del capitale sociale e al contemporaneo aumento ad un importo almeno pari al minimo legale;

• se costituite in forma di srl, è consentita la creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga all'art. 2468, commi 2 e 3, C.c.;

• non sono applicabili le disposizioni relative alle società di comodo né quelle relative alle società in perdita sistematica;

• in caso di crisi sono soggette esclusivamente al procedimento per la "composizione della crisi da sovraindebitamento".

Sia per le start-up che per i relativi incubatori è disposta l'esenzione:

• dal diritto annuale CCIAA;

• dall'imposta di bollo e dei diritti di segreteria richiesti per gli adempimenti presso il Registro delle Imprese.

È infine stabilito che qualora agli amministratori/dipendenti/collaboratori della società vengano assegnati azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalla stessa o da altra società da questa controlla-

ta, il reddito di lavoro derivante non concorre alla formazione del relativo reddito imponibile sia ai fini fiscali che contributivi.

CREDITO D'IMPOSTA PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO

In sede di conversione in legge, con il nuovo art. 27-bis, è stato previsto il riconoscimento, alle start-up innovative e agli incubatori certificati, del credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato introdotto dall'art. 24, DL n. 83/2012 (c.d. "Decreto Crescita"). Per tali soggetti l'applicazione delle relative disposizioni è stabilita "con modalità semplificate" e, in particolare, il credito d'imposta è concesso:

• relativamente al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, anche attraverso contratti di apprendistato;

• prioritariamente rispetto alle altre imprese, salva la quota riservata alle imprese che hanno la sede o le unità locali nei territori identificati dall'art. 1, comma 1, DL n. 74/2012, colpiti dal sisma del mese di maggio 2012;

• a seguito di presentazione di un'apposita istanza, redatta in forma semplificata;

• senza necessità di far predisporre ad un professionista la certificazione evidenziante le spese sostenute.

CESSIONI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI

In sede di conversione in legge:

• è stato stabilito che i contratti conclusi tra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell'art. 62, DL n. 1/2012.

Di conseguenza tali contratti non sono soggetti all'obbligo della forma scritta né agli specifici termini per il pagamento dei corrispettivi;

• è stato modificato il comma 1 del citato art. 62 prevedendo che la mancata indicazione, nei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, della durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento, non determina la nullità del contratto.

SOCIETÀ AGRICOLE

È confermata l'integrazione del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. n. 99/2004 che disciplina le società agricole, per effetto della quale è ora disposto che non costituisce distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di:

• fabbricati ad uso abitativo;

• terreni e fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole ex art. 2135, C.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse);

a condizione che i ricavi derivanti dalla locazione/affitto siano marginali rispetto a quelli dell'attività agricola esercitata, ossia siano non superiori al 10% dei ricavi complessivi.

I predetti ricavi rimangono soggetti a tassazione secondo le regole previste dal TUIR.

Nuove regole per le transazioni commerciali

a cura dello Studio Osella Dottori Commercialisti

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il D.Lgs. 9.11.2012, n. 192 che, recependo una Direttiva comunitaria in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, modifica le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2002 che prevede il decorso automatico degli interessi di mora per i pagamenti tardivi nell'ambito delle operazioni commerciali:
• con oggetto, in via esclusiva o prevalente, la consegna di beni/prestazione di servizi a titolo oneroso;
• intercorrenti tra imprese/professionisti nonché tra imprese/professionisti e Pubbliche Amministrazioni, con esclusione dei rapporti commerciali con clienti privati.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina in materia di ritardati pagamenti:
• si applica "ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale". Per "transazione commerciale" si intendono i contratti stipulati tra imprese/lavoratori autonomi e tra imprese/lavoratori autonomi e Pubblica Amministrazione che comportano "in via esclusiva o prevalente" una consegna di merci/prestazione di servizi e il relativo pagamento del prezzo;
• non è applicabile in caso di:
- procedure concorsuali/procedure di ristrutturazione del debito;
- risarcimento del danno "compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore".

TERMINI DI PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

L'automatica decorrenza degli interessi moratori (senza quindi la necessità della messa in mora) avviene dal giorno successivo alla scadenza dei seguenti termini di pagamento:
-- 30 giorni dal ricevimento della fattura/richiesta di pagamento.

In merito è disposto che:
"Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento";
-- 30 giorni dal ricevimento dei beni/prestazione di servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura/richiesta di pagamento o quando quest'ultima è anteriore a quella di ricevimento delle merci/prestazione di servizi;
-- 30 giorni dall'accettazione/verifica (prevista dalla Legge o dal contratto) della conformità dei beni/servizio ricevuto al contratto nel caso di ricevimento della fattura/richiesta di pagamento "in epoca non successiva a tale data".

Nelle transazioni tra imprese/lavoratori autonomi le parti possono definire termini di pagamento superiori ai suddetti. In particolare, la definizione di un termine di pagamento superiore a 60 giorni, purché non gravemente iniquo, deve essere pattuito in forma scritta.

Nelle transazioni con la PA possono essere definiti, in forma scritta, termini di pagamento superiori ai suddetti (ma comunque non superiori a 60 giorni) "quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione".

I termini di 30 giorni sono raddoppiati se il debitore è un'impresa pubblica, tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza ex D.Lgs. n. 333/2003 o un Ente Pubblico "riconosciuto" che fornisce assistenza sanitaria.

In presenza di una procedura di conformità dei beni/servizio ricevuto al contratto la stessa non può avere una durata superiore a 30 giorni dal ricevimento della merce/prestazione di servizi salvo che la durata, superiore ai 30 giorni sia:
- concordata dalle parti in forma scritta;
- prevista nella documentazione di gara;
- non gravemente iniqua.

È possibile definire una rateazione del pagamento del corrispettivo do-

La disciplina in materia di ritardati pagamenti si applica "ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale"

PROROGA DEL PIANO CASA REGIONE PIEMONTE

Il Consiglio Regionale del Piemonte ha prorogato fino al termine del 31 dicembre 2013 il cosiddetto "Piano Casa" che permette, a determinate condizioni, gli interventi edilizi in deroga per l'ampliamento, demolizione e ricostruzione con premio volumetrico degli edifici a destinazione residenziale, artigianale, produttiva, direzionale e turistico-ricettiva

vuto. In tal caso gli interessi moratori si applicano esclusivamente agli importi delle rate scadute.

Gli interessi moratori sono individuati:
- negli interessi legali di mora costituiti da una componente variabile, connessa alla politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE), comunicata semestralmente mediante pubblicazione della stessa sulla G.U. e una componente fissa pari a 8 punti percentuali;

ovvero

- negli interessi concordati tra le imprese.

Nell'ipotesi di responsabilità del debitore, qualora lo stesso non sia stato in grado di dimostrare "che il ritardato pagamento è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile", il creditore ha diritto:
- al rimborso delle spese di recupero crediti;
- ad un importo di € 40 a titolo di risarcimento danni, salvo prova del maggior danno.

NULLITÀ DELLE CLAUSOLE INIQUE

Sono nulle le clausole che definiscono termini di pagamento, saggio di interessi, risarcimento per i costi di recupero, che "risultano gravemente inique in danno del creditore", ossia che:
- escludono l'applicazione degli interessi di mora o il risarcimento per i costi di recupero crediti;
- nelle transazioni commerciali in cui è parte la Pubblica Amministrazione predeterminano o modificano la data di ricevimento della fattura.

Spetta al Giudice dichiarare, anche d'ufficio, la nullità della clausola.

Argomenti legislativi di interesse per la nostra professione

di Stefano Armellino

Trascrivibilità di atti di vincolo

In tempi passati l'eccezione sulla trascrivibilità di atti atipici era sollevata dai Conservatori dei Registri Immobiliari con istanza al Pubblico Ministero le cui pronunce erano riportate in pubblicazioni specializzate.

Le successive norme, sostituite e rettificate, hanno posto a carico del richiedente la formalità di trascrizione dell'azione di reclamo all'Autorità Giudiziaria (art. 113 ter att. C.C.).

Nel dicembre scorso il Tribunale di Torino Sez. Terza Civile, con pronunzia in Camera di Consiglio ha emesso una ordinanza motivata e completa sulla non ricevibilità per trascrizione di atti di vincolo o comunque denominati non aventi ad oggetto diritti su un bene immobile, salvo specifica disposizione di legge.

Nelle Norme Tecniche di Attuazione e nelle stesse previsioni di P.R.G.C. di molti Comuni, sono contenute disposizioni per le quali il soggetto richiedente permessi edilizi deve produrre un atto di vincolo "trascritto nei Registri della Pubblicità Immobiliare"; talvolta questa condizione è indicata come presupposto indispensabile per ottenere il permesso per gli interventi edilizi.

Alcune di queste disposizioni i Comuni le hanno trasfuse: da norme regionali o di altre autorità, le quali non hanno poteri in materia di pubblicità immobiliare, altre se le sono inventate gli estensori delle N.T.A.

"Nell'intento, da vecchio, di rendere qualche utile servizio ai colleghi, segnalo alcuni aspetti non molto noti in materie in cui i Geometri sono richiesti di operare, poiché vi è poca diffusione nelle pubblicazioni"

Il Geom. Stefano Armellino, classe 1938, è stato iscritto all'Albo per 44 anni

L'ordinanza emessa in forma collegiale dai Giudici della Terza Sezione Civile, pur riferendosi a specifica figura di atto del quale la trascrizione era stata eseguita con riserva e quindi con successiva decadenza per quanto dispone l'art. 113 ter att. C.C., nella disamina, estende l'esame ai disposti di legge sulla trascrivibilità di atti di costituzione di vincoli anche nell'ampia formulazione dell'art. 2645 quater del C.C. concludendo che la trascrivibilità "attiene unicamente ad atto di vincolo il cui oggetto sia un bene immobile" non una obbligazione assunta da soggetto proprietario dell'immobile.

Nello specifico caso il Collegio Giudicante ha preso in esame le disposizioni regolamentari (che non sono leggi) della Autorità di bacino del Po del 2001 e le delibere della stessa per i bacini affluenti richiamate ed ampliate nelle N.T.A. del Comune reclamante (ma esistenti in quasi tutte le N.T.A.) concernente l'atto di vincolo di rinunzia al risarcimento per danni alluvionali agli immobili siti in aree di rischio idrogeologico segnalato, tenendo indenne il Comune da ogni responsabilità derivante da fenomeni idraulici e da esondazioni.

Vincolo da redigersi per atto notarile e da trascriversi nei registri della pubblicità immobiliare, questa era condizione essenziale per il rilascio dei permessi edilizi richiesti.

Il Collegio ha evidenziato che negli atti emessi dalla Autorità di bacino del Po è unicamente previsto che il rilascio dei permessi per interventi edilizi nelle aree vincolate venissero effettuati previa "rinuncia, da parte del soggetto interessato, al risarcimento in caso di danno", non vi è una specifica modalità di atto né è prevista la trascrizione.

L'oggetto non rientra tra gli atti per i quali è prescritta la pubblicità immobiliare prevista dagli artt. 2643-2645-2645 quater, né l'Autorità di bacino ha poteri di prevederlo, meno che mai i Comuni.

Esiste solo una previsione, difforme dalle norme di legge, contenuta nelle N.T.A. del Comune.

Dopo i Notai, i Geometri sono forse i più idonei a formulare ipotesi e consigliare sulla devoluzione ereditaria e divisione

Nell'atto di vincolo previsto dalle norme regolamentari a non richiedere danni, citate, vi è un soggetto che si "impegna" a rinunziare al risarcimento dei danni (non può rinunciare a richiedere risarcimenti per danni non ancora verificatisi), l'oggetto dell'atto è quindi la costituzione di una obbligazione di carattere personale futura e non si è in presenza di un atto avente ad oggetto un immobile sul quale viene costituito il vincolo per i motivi indicati nell'atto e nella norma stessa.

La natura meramente obbligatoria della dichiarazione contenuta nell'atto non può venire inficiata dalla circostanza che la dichiarazione di rinunzia a richiedere il risarcimento dei danni costituisca il presupposto necessario per ottenere l'autorizzazione da parte del Comune per interventi edilizi di cambio di destinazione, non potendosi confondere la finalità per la quale viene emesso un atto con la natura propria dell'atto stesso.

L'atto contenente la dichiarazione meramente obbligatoria e la distinzione fra finalità dell'atto e natura dello stesso escludono che l'atto possa rientrare fra le previsioni dell'art. 2643 e neppure nella più ampia dizione dell'art. 2645 quater sia pure contenente obblighi al fine di ottenere permessi per interventi edilizi o edificatori.

L'atto non è quindi trascrivibile.

A lato si può evidenziare che non essendo l'atto di rinunzia trascrivibile, non vi è obbligo delle sua redazione per atto notarile, bastando la forma scritta e la sua registrazione.

Sulla perpetuità dell'obbligazione a non mai richiedere il risarcimento dei danni provocati da eventi alluvionali, si potrà sicuramente eccepire la decadenza e prescrizione della obbligazione ove la Pubblica Amministrazione nel tempo non ponga in essere gli interventi possibili e idonei ad evitare che i danni si verifichino.

Sarebbe prudente da parte del Comune indicare nei permessi edilizi rilasciati i vincoli e le obbligazioni particolari concernenti l'immobile sul quale si opera: in tal caso l'avente causa del richiedente ne viene a conoscenza per l'obbligo che assume quale subentrante a qualunque titolo e per la diligenza che deve avere in relazione all'oggetto della sua proprietà.

Incidenza del diritto di abitazione competente al coniuge

Valutazioni peritali e formazione di lotti divisionali

Il diritto di abitazione riservato al coniuge dall'art. 540 C.C., pur essendo stato introdotto dalla legge sulla riforma del diritto di famiglia del 1975, non pare ancora sufficientemente inquadrato, incertezza dovuta anche a pronunzie non univoche sia sull'individuazione dell'oggetto gravato dal diritto, sia sull'estensione del concetto di residenza famigliare, sia sull'incidenza che il diritto ha sul valore dei beni; a creare incertezza vi sono anche fantasiose interpretazioni contenute in CTU e CTP anche recenti.

Una interpretazione un po' ricorrente, forse perché ricopiata, per determinare il valore della nuda proprietà del bene gravato del diritto del coniuge, eseguiva il calcolo: valore del diritto 45% di cui il 25% gravante sulla quota disponibile e il 20% (45-25) gravante sulla quota del coniuge che si elide per confusione, risultato, al coniuge compete il 25% che si somma alla sua quota legittima.

Altra interpretazione deduceva che

il legislatore ha inteso che la devoluzione dell'eredità per il coniuge fosse regolata dal 2° comma dell'art. 540 C.C. per cui se questi ha età per cui si determina un valore minore del 50% la restante quota è di piena proprietà dei figli.

Occorre inquadrare l'oggetto e il diritto di cui ci si deve occupare.

L'oggetto è la casa di residenza coniugale intesa come immobile e pertinenze e i mobili che la arredano; concetto molto ampio temperato dai disposti dell'art. 1022 e 1023 C.C., quest'ultimo di non univoca interpretazione nella giurisprudenza che oscilla fra lo spazio indispensabile alla condizione del coniuge e quella del fruimento completo di quanto ha formato oggetto della vita coniugale anche se eccessivamente dispendioso.

Il diritto è quello personale del coniuge di abitare la casa coniugale.

L'art. 540 che disciplina il diritto non ha una formulazione immediatamente comprensibile in quanto individua l'oggetto come sopra detto, ma definendone il gravame nell'ordine, sulla porzione disponibile, sulla quota di riserva del coniuge e su quella dei figli, quote che nel diritto successorio riguardano l'intera massa ereditaria e non solo l'oggetto del diritto.

Il diritto di abitazione del coniuge è un legato ex lege che non può essere oggetto di riduzione per lesione dei diritti dei legittimari, lo si deduce dalla concatenazione dei gravami che viene estesa fino a ricomprendere le quote che la legge riserva ai legittimari, le cosiddette quote intangibili.

Il legislatore con una formulazione di non immediata percezione, ha voluto dare al diritto una connotazione di legato non rientrante fra le ipotesi di riduzione per lesione qualunque sia la devoluzione della eredità per legge o testamentaria sottraendo anche al testatore una parte della quota disponibile.

Se, nella formazione dei lotti, si assegna al coniuge la nuda proprietà della casa coniugale, questi ne diviene pieno proprietario per consolidamento nella stessa persona dei diritti (1014 CC)

Se l'assegnazione è di quota indivisa di nuda proprietà, il consolidamento avviene sulla quota, che è cedibile in piena proprietà; in tal caso la cessione produce l'effetto della implicita rinuncia abdicativa sul suo intero diritto con la liberazione del gravame sulle altre quote senza diritto di rivalsa per il valore aggiunto a queste.

Analogamente se i nudi proprietari ed il coniuge cedono congiuntamente tutte le rispettive quote, la cessione avviene in piena proprietà, verificandosi in unico contesto la rinuncia abdicativa del coniuge al suo diritto non competendogli alcun aumento o indennizzo.

Tali ed altre situazioni di incidenza del diritto di abitazione del coniuge devono essere ben esaminate nella redazione delle note di trascrizione e di voltura.

La trascrizione e voltura dipendenti dalla dichiarazione di successione, non essendo questa costitutiva di diritti, ma solo pubblicità notizia, non consente il recepimento dell'indicazione su quale bene grava il diritto, solo con atto notarile di accettazione di eredità, anche col beneficio di inventario, o con atto di divisione notarile o giudiziale può essere individuato il bene gravato ed indicarlo nella trascrizione e voltura.

Redditometro, non solo i professionisti sotto controllo

Da marzo 2013 i primi controlli sulle dichiarazioni 2010

Con il D.M. Economia 24 dicembre 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3) è stato individuato il contenuto degli elementi indicativi di capacità contributiva (ossia la spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento) sulla base del quale può essere fondata la determinazione del reddito complessivo delle persone fisiche, accertabile sulla base:

a) dell'ammontare delle spese, dei dati disponibili o delle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria che risultano essere state sostenute dal contribuente;

b) della quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa media ISTAT riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, determinata: nella percentuale corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo attribuibile al contribuente ed il totale dei redditi complessivi attribuibili ai componenti del nucleo familiare; in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare, nella percentuale corrispondente al rapporto tra le spese sostenute dal contribuente ed il totale delle spese dell'intero nucleo familiare, risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;

c) dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni e servizi, nella misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici;

d) della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta, nella misura determinata con le modalità indicate dal Ministero;

e) della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno.

Le voci del nuovo redditometro (ribattezzato "redditometro 2.0") sono state aggiornate dopo uno studio approfondito, durato quasi 3 anni, arrivando a comprenderne oltre 100 suddivise in macrocategorie, tra le quali:

- abbigliamento;
- abitazione;
- generi alimentari;
- animali domestici;
- assicurazioni;
- attività sportive;
- istruzione (tasse universitarie, libri scolastici, ecc.);
- mezzi di trasporto (bollo, manutenzione veicoli, abbonamenti pubblici, ecc.);
- spese sanitarie.

Il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva è stato determinato considerando le risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore e tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, corrispondente alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud o Isole).

L'Agenzia delle Entrate ha così ampliato la platea dei contribuenti dagli iniziali 4 milioni, ovvero i professionisti coinvolti dagli studi di settore, fino ad includere la totalità delle famiglie italiane, dipendenti pubblici compresi, ma ha anche, successivamente, delimitato l'estensione dei controlli che saranno effettuati, emanando un recente comunicato stampa con il quale ha sottolineato che i pensionati titolari della sola pensione e le posizioni con scostamenti inferiori a 12 mila euro non saranno compresi nelle liste selettive dei 35 mila contribuenti ai quali, ogni anno, verrà applicato il redditometro.

Il redditometro, chiarisce, infatti, l'Agenzia delle Entrate, verrà utilizzato per individuare i finti poveri e, quindi, l'evasione "spudorata": si tratta dei casi in cui alcuni contribuenti, pur evidenziando una elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo così di agevolazioni dello Stato sociale negate ad altri che magari hanno un tenore di vita più modesto.

Alla luce di quanto emerge dal comunicato stampa per essere selezionati per l'accertamento occorre quindi:

- aver superato la franchigia normativamente prevista del 20% per tutti i contribuenti e del 33% per gli imprenditori individuali congrui, normali e coerenti agli studi di settore;
- che lo scostamento tra il reddito

L'Agenzia delle Entrate ha ampliato la platea dei contribuenti dagli iniziali 4 milioni, ovvero i professionisti coinvolti dagli studi di settore, fino ad includere la totalità delle famiglie italiane, dipendenti pubblici compresi, ma ha anche, successivamente, delimitato l'estensione dei controlli che saranno effettuati

che emerge dall'applicazione del redditometro ed il reddito dichiarato sia almeno di 12 mila euro.

E' evidente che la fissazione di un tetto, diminuisce la pressione anche su tanti professionisti.

Tuttavia, nel caso in cui dovessero verificarsi incongruità gravi, spetterà al contribuente provare che il proprio reddito è congruo rispetto al livello di consumi accertato dal Fisco.

Non sarà tuttavia necessario conservare gli scontrini di spese minime, come la spesa alimentare o per l'abbigliamento, mentre sarebbe utile conservare le ricevute di spese straordinarie per le vacanze o viaggi, anche solo di qualche giorno. In questo caso, sarà consigliabile conservare biglietti aerei o navali o fatture di hotel e ristoranti, così come gli scontrini per l'acquisto di mobili, arredi vari ed elettrodomestici.

Dopo aver analizzato le voci di spesa, l'Agenzia metterà a confronto la cifra complessiva così ottenuta con il reddito dichiarato per verificare la congruenza tra i due dati e, se i dati risultassero inconciliabili per più del 20%, il contribuente sarà convocato per fornire eventuali spiegazioni.

Il contribuente avrà comunque facoltà di dimostrare un diverso ammontare delle spese attribuitegli o che il finanziamento delle spese contestate sia avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile o, ancora, da parte di soggetti diversi dal contribuente.

Al contribuente che ha subìto accessi, ispezioni, verifiche oppure ricevuto un avviso di accertamento, è inoltre offerta la possibilità di usufruire del cosiddetto "accertamento con adesione", uno strumento che consente di instaurare un dialogo con il Fisco, al fine di concordare l'importo delle maggiori imposte da pagare, evitando così inutili contenziosi e l'applicazione di pesanti sanzioni a seguito di accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'accertamento con adesione rappresenta un'opportunità che può giovare ad entrambe le parti: al Fisco consente, infatti, di ottenere un incasso certo, mentre al contribuente offre il vantaggio della riduzione di sanzioni ed eventuali conseguenze penali.

La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e tutti i contribuenti vi possono aderire: persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti, sostituti d'imposta.

Sul sito dell'Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione Documentazione – Contenzioso e Strumenti Deflattivi, è consultabile un breve vademecum riepilogativo che illustra gli step della procedura ed i vantaggi per chi la sceglie.

Si tratta, in estrema sintesi, di un "accordo" tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, sia dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.

La procedura può essere avviata sia dall'Agenzia delle Entrate sia dal contribuente: l'Ufficio può invitare il contribuente ad un confronto diretto al fine di verificare i presupposti per definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento, indicando giorno e luogo del contraddittorio, i periodi d'imposta interessati e altri elementi rilevanti per l'accertamento.

Il contribuente non è obbligato a presentarsi, ma nel caso in cui riceva successivamente un avviso di accertamento non potrà ricorrere alla procedura di adesione.

Anche il contribuente può presentare la domanda in seguito ad accessi, ispezioni e verifiche che lo riguar-

dano, effettuati dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza, oppure dopo aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento.

In caso di ridefinizione condivisa dalle parti delle maggiori imposte dovute, si stipula un atto che indica gli elementi e le motivazioni dell'adesione, le imposte, le sanzioni, gli interessi e le altre eventuali somme dovute.

Se il procedimento di accertamento con adesione si conclude positivamente, il contribuente usufruisce di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge e, nel caso in cui siano presenti dei rilievi penali, il pagamento delle somme dovute rappresenta una circostanza attenuante e le sanzioni penali previste saranno ridotte fino a un terzo escludendo l'applicazione di sanzioni accessorie.

La procedura si conclude soltanto con il versamento degli importi dovuti in un'unica soluzione, entro 20 giorni dalla stipula dell'accordo - o della prima rata - in numero massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo, oppure di 12 quando l'importo totale supera 51.645,70 euro - se il contribuente ha optato per il pagamento rateale, per cui non vengono richieste garanzie.

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Evoluzione degli studi di settore VK03U

Il 6 dicembre 2012 si è riunita la Commissione Plenaria degli Esperti per procedere alla validazione degli studi di settore assoggettati a evoluzione durante l'anno. Tra essi anche lo studio di settore "VK03U - Attività tecniche svolte da geometri" è stato oggetto di un processo evolutivo, che ha originato il nuovo studio "WK03U".

Il dibattito- preceduto da alcuni incontri di analisi e verifiche- ha evidenziato alcune ulteriori criticità, rilevate in particolare dai rappresentanti delle professioni, i quali hanno conseguentemente sollecitato nuovi approfondimenti, conclusi poi nella seduta straordinaria del 5 marzo c.a.

Il 4 aprile si è invece riunita in seduta plenaria la Commissione Esperti per l'analisi della congiuntura economica del 2012 e per la determinazione dei correttivi applicabili.

Le novità più importanti del nuovo studio WK03U

L'impianto del precedente studio di settore "a prestazioni" è rimasto, per la maggior parte, immutato nella metodologia di calcolo, ma presenta una variazione delle definizioni delle tipologie di incarico e dei valori minimi provinciali di riferimento.

Per semplificarne l'illustrazione, si evidenzia che il metodo "a prestazioni" (comparazione tra compenso medio dichiarato per ogni tipologia d'incarico con corrispondente valore minimo provinciale) si applica nel nuovo studio alla quasi totalità delle tipologie, con la sola eccezione delle "stabili collaborazioni con altri studi" e delle "altre attività".

Sono stati invece confermati i due precedenti parametri per l 'analisi della coerenza: resa oraria e incidenza delle spese sui compensi.

L'innovazione principale riguarda l'introduzione di nuovi parametri di "normalità economica" che, in alcuni casi, integrano il "compenso puntuale", valutato con la metodologia "a prestazioni" con l'importo ottenuto dall'applicazione di indicatori economici relativi al "rendimento orario" e all'incidenza delle altre componenti negative nette".

Tali indicatori saranno applicati esclusivamente per valutare compensi derivanti da "stabili collaborazioni con altri studi" e da "altre attività".

Gli indicatori di "normalità economica"

Il rendimento orario è pari al rapporto fra "valore aggiunto" e "ore annue lavorate" dove il valore aggiunto è determinato dal compenso dichiarato dal quale devono essere sottratte:

a) le spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
b) i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l 'attività professionale;
c) i consumi;
d) le altre spese.

Le "ore annue lavorate" sono quelle dichiarate dal contribuente con una soglia massima pari a 2400 ore.

L'incoerenza ha come conseguenza che la differenza tra le "ore teoriche" (valutate da Ge.Ri.Co.) e le "ore dichiarate dal professionista" comporta maggiori compensi da

normalità economica, che andranno a sommarsi con l 'importo ottenuto dall'applicazione della metodologia a "prestazioni".

Il secondo parametro di normalità economica è pari al rapporto fra "altre componenti negative nette x 100" e i "compensi da congruità e da normalità economica".

Anche l'incoerenza di questo parametro comporta maggiori compensi da normalità economica, che andranno a sommarsi con l 'importo ottenuto dall'applicazione della metodologia a "prestazioni".

Il loro peso sulla determinazione del compenso puntuale, anche se l'utilizzazione è limitata alle due tipologie di tipo residuale prima ricordate, può incidere in misura non trascurabile. E' quindi opportuno conoscere gli algoritmi di calcolo e le funzioni che trasformano gli scostamenti in aumento dei compensi.

Si ricorda che sulla G.U. del 31-12-2012, Supplemento straordinario n. 19 (G.U. - Serie generale - n. 303), è stata pubblicata la nota tecnica e metodologica con tutti i valori e il peso delle funzioni.

Il nuovo redditometro

Il nuovo redditometro da poco rinnovato dal decreto ministeriale del 24 dicembre 2012 (pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013), determina il contenuto induttivo degli elementi indicativi della capacità contributiva, sulla base del quale il fisco potrà fondare la ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche. Lo strumento in parola interessa tutti i contribuenti, in quanto misura - in prima istanza - la compatibilità del reddito prodotto dal nucleo familiare rispetto alle spese sostenute nell'anno di riferimento.

Infine, giova puntualizzare che lo studio di settore e il nuovo redditometro sono metodologie di accertamento fiscale che non devono incutere inutili timori, ma anzi un'appropriata conoscenza degli stessi è fondamentale per la tutela dei propri interessi, oltre che utile nell'approntare una corretta difesa in sede di contestazioni e (o) controversie tributarie.

Molto spesso, un Geometra è meglio.

SETTEMBRE 2013

Nella fiscalità, per esempio.

Dal 1929, la Legge prevede che i geometri possano occuparsi di moltissimi temi: divisioni, comodato, successioni ereditarie, diritti reali, locazione, condominio, patti di famiglia, affitto d'azienda, estimo, misurazioni, progettazione. Il geometra ha anche tutte le competenze da esperto in materia fiscale e tributaria legata all'immobile, svolgendo la propria attività con imparzialità e obiettività, nel rispetto delle normative vigenti e del Codice Deontologico professionale. Prima di rivolgerti ad uno sconosciuto, pensa che il tuo geometra ha tutti gli strumenti professionali per occuparsi con competenza di tutto quanto riguarda il tuo patrimonio e per tutelare i tuoi interessi. Se non hai mai avuto un geometra di fiducia, chiama il Collegio dei Geometri di Torino e Provincia (**011 53.77.56, www.collegiogeometri.to.it**): un geometra è meglio ed è più vicino di quello che pensi.

Presentazione degli Standard di Qualità delle attività professionali dei Geometri

Milano, 25 gennaio 2013

Si è svolto il 25 gennaio a Milano, presso l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) l'incontro di presentazione degli Standard di Qualità delle attività professionali dei Geometri, atto finale del progetto tra UNI e Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati finalizzato alla qualificazione professionale della Categoria dei Geometri per garantire appieno l'efficienza delle attività professionali a imprese e consumatori.

La presentazione dell'importante lavoro conclude il progetto avviato nel 2009 e deliberato a Palermo dal 43° Congresso Nazionale di Categoria, insieme all'istituzione della Formazione Continua Obbligatoria.

Il processo di qualificazione professionale di cui agli Standard costituisce la specificazione dei requisiti di conoscenza, competenza, capacità ed esperienza delle prestazioni assicurate dai geometri e geometri laureati, al fine di espletare al meglio la prestazione e soddisfare le esigenze della committenza pubblica e privata, dell'impresa e del cittadino.

Sono state messe a punto 48 specifiche dedicate alle attività professionali più ricorrenti svolte nei settori applicativi dell'edilizia, urbanistica e ambiente, dell'estimo e attività peritale, della geomatica e attività catastale. Si tratta di documenti di autoregolamentazione, una sorta di disciplinari tecnici per i quali UNI ha fornito un supporto metodologico alla stesura dei contenuti secondo le regole editoriali proprie delle norme tecniche.

In

particolare alcuni di questi documenti trattano attività di grande impatto e di interesse generale. Ad esempio nell'area "Estimo e attività peritale" l'attività di valutazione immobiliare, di consulenza tecnica giudiziale e stragiudiziale, di redazione di una perizia contrattuale e di redazione della dichiarazione di successione; invece nell'area "Edilizia, urbanistica e ambiente" si segnalano le attività di progettazione lavori, direzione lavori, di contabilità e di collaudo, di redazione dei piani di recupero, di certificazione energetica e acustica. Infine, per quanto riguarda l'area "Topografia, cartografia e catasto" l'attività di redazione tipo mappale, particellare, la denuncia al catasto fabbricati e la redazione della voltura catastale.

La Categoria è impegnata al rispetto dello Standard di Qualità che, previsto dal codice etico professionale, costituisce il miglior presupposto anche per la determinazione di onorari congrui e di riferimento per il preventivo o disciplinare d'incarico.

Lo Standard di Qualità è disponibile sul sito www.cng.it

Le relazioni sono disponibili in formato PDF nella sezione PARTECIPAZIONE > Eventi > Documentazione scaricabile.

Fac-simile conferimento d'incarico professionale

Il Collegio dei Geometri di Torino e Provincia, a seguito della presentazione ufficiale da parte dell'UNI e del CNG delle 48 specifiche dedicate alle attività professionali della categoria dei geometri suddivise in tre macro aree tematiche: "estimo e attività peritale", "edilizia, urbanistica e ambiente", "geomatica e attività catastale", ha predisposto, sottoforma di scrittura privata IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

Come è noto, le recenti novità legislative hanno reso obbligatoria l'adozione da parte del professionista di un contratto di prestazione d'opera professionale, in quanto l'art. 9 della Legge 24.03.2012 n. 27 di conversione del decreto Legge 24.01.2012 n. 1 ha abrogato le "tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico".

Il Collegio in collaborazione con le Commissioni Parcelle e Competenze del Collegio ha predisposto uno schema di contratto di prestazione d'opera professionale (Modello A), nonché il fac-simile "Modello B" da utilizzarsi quale premessa al contratto di prestazione d'opera professionale per definire i compensi dovuti per le prestazioni professionali eseguite prima del 23 gennaio 2012. I modelli citati sono disponibili sul sito del collegio www.collegiogeometri.to.it, in allegato alla circolare n. 15/2013.

Si evidenzia che nell'atto devono essere elencate le prestazioni oggetto dell'incarico, il più dettagliatamente possibile e con l'indicazione, voce per voce, del compenso dovuto dal committente. Il Consiglio Nazionale Geometri, in accordo con UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) ha predisposto procedure e modalità di svolgimento delle prestazioni professionali specifiche delle attività dei geometri (denominate "Standard di qualità"), reperibili sul sito www.cng.it, che possono essere utili per la descrizione analitica della prestazione di cui all'art. 3 del fac-simile Modello A.

Al fine di tutelare sia il professionista incaricato sia il committente e ridurre l'insorgere di contenziosi, si raccomanda l'adozione dello schema di contratto di conferimento d'incarico.

Le Commissioni Parcelle e Competenze del Collegio
sono a disposizione per ogni chiarimento in proposito, previo avviso telefonico

Regione Piemonte Chiarimenti in merito al distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento

Regione Piemonte

Prot. 331Q/0810 del 27 febbraio 2013

Oggetto: Chiarimenti in merito alla disciplina in materia di distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento

In seguito alla recente riforma della disciplina condominiale attuata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici) - che, tra le altre novità, prevede la possibilità per il condomino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto di riscaldamento e di condizionamento, qualora dalla sua rinuncia non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini - sono pervenute alle Direzioni scriventi numerose richieste di chiarimento in merito agli effetti della predetta riforma sulla disciplina regionale di settore ed in particolare sulla legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia).

Giova preliminarmente evidenziare che la tematica del distacco dal riscaldamento centralizzato investe aspetti di disciplina pertinenti da un lato al diritto privato, poiché inerente la materia del condominio (v. artt. 1117 e seguenti del codice civile), dall'altro ambiti di disciplina pertinenti al diritto pubblico ambientale e, segnatamente, alla tutela della qualità dell'aria (v. il d.lgs. 152/2006 e la l.r. 43/2000) ed al contenimento dei consumi energetici degli edifici (v. il d.lgs. 192/2005 e la l.r. 13/2007).

Sul piano del diritto civile, la tematica del distacco dal riscaldamento condominiale si colloca nell'ambito dei rapporti tra il singolo condomino ed il condominio in relazione all'uso dei beni e servizi condominiali ed al diritto di rinuncia all'uso medesimo.

In tale ambito sono stati emessi numerosi pronunciamenti della Corte di Cassazione che individuano i diritti del singolo condomino sull'uso dell'impianto termico centralizzato ed i relativi modi e condizioni di esercizio.

Nondimeno, tali sentenze trovano ulteriore ancoraggio nella disciplina statale relativa al contenimento dei consumi energetici degli edifici laddove questa, dopo aver enumerato in linea di principio, che "è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti", ammette in via eccezionale che l'impianto termico centralizzato possa essere trasformato in impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa, qualora sussistano cause tecniche o di forza maggiore dichiarate in una apposita relazione tecnica (v. articolo 4, comma 9, del d.p.r. 59/2009 attuativo del d.lgs. 192/2005).

Si è detto che il legislatore statale ha varato una nuova disciplina del condominio negli edifici, con la legge 220/2012 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 ed in vigore a decorrere dal 18 giugno 2013).

Tra le novità, spicca la modifica dell'articolo 1118 del codice civile che, così come innovato, prevede espressamente la possibilità per il condomino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto di riscaldamento e di condizionamento, purché dalla sua rinuncia:
- non derivino notevoli squilibri di funzionamento;
- né aggravi di spesa per gli altri condomini.

Resta comunque fermo l'obbligo del rinunziante di concorrere alle spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

Dunque il legislatore statale pare sostanzialmente accogliere l'orientamento della Corte di Cassazione formulato nei riferiti pronunciamenti, riproducendolo nel dettato normativa.

Merita al riguardo evidenziare come la disciplina del distacco offerta dal novellato articolo 1118 del codice civile si sovrapponga alle specifiche discipline di settore in materia di tutela della qualità dell'aria e di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, le quali dettano specifiche prescrizioni sulle caratteristiche tecniche ed emissive degli impianti termici e sulle relative modalità di installazione e trasformazione. Pertanto ad avviso di chi scrive, l'applicazione

dell'articolo 1118 del codice civile comunque esigerà un coordinamento con queste ultime.

Per di più, è doveroso considerare come la legislazione statale di settore' a sua volta riceva una compiuta disciplina nelle normative delle Regioni le quali, nell'ambito dei poteri di propria competenza, possono legittimamente dettare discipline più rigorose di quella nazionale, innalzando i livelli di tutela offerti dal legislatore statale.

Con specifico riferimento al settore inerente le prestazioni energetiche degli edifici, merita inoltre attenzione l'articolo 17 del d.lgs. 192/2005, rubricato "Clausola di cedevolezza", il quale così dispone "/e norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE".

La l.r. 13/2007, trae pertanto espressa legittimazione dalla "Clausola di cedevolezza" sancita dal predetto d.lgs. 192/2005. In particolare, l'articolo 19, comma l, della l.r. 13/2007 dispone chiaramente che "Gli edifici nuovi e quelli soggetti agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d) ed e), composti da più di quattro unità abitative, sono dotati di impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore".

La legge n. 220/2012 cosiddetta di "riforma del condominio" va in contraddizione con i disposti previsti dalla legge regionale.
La Regione Piemonte infatti, con parere del 27 febbraio 2013, stabilisce il netto divieto dal distacco dal riscaldamento centralizzato e stabilisce delle sanzioni per ogni singolo utente che vanno da €. 5000 a €. 15.000.
Si ricorda inoltre che la delibera del Consiglio Regionale del 01.02.2007 n. 98-1247, ha stabilito che quando le unità immobiliari sono più di quattro non è possibile trasformare l'impianto di riscaldamento centralizzato in autonomo.

Inoltre, il successivo comma 2 dell'articolo 19 ha affidato alla Giunta regionale il potere di stabilire "modalità e casi in cui è possibile installare impianti termici individuali con particolare attenzione agli edifici ubicati nei comuni definiti turistici ed agli edifici esistenti a prevalente dotazione di impianti di riscaldamento autonomo." [1]

Ebbene, tali disposti hanno trovato puntuale attuazione nello stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento, approvato con la d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968 (in sostituzione della d.c.r. 11 gennaio 2007 n. 98-1247), il quale nel dare esecuzione alla volontà del legislatore regionale detta prescrizioni rigorose, ponendo particolare attenzione alle emissioni provenienti dal riscaldamento di tipo residenziale che, dopo il traffico, rappresenta il secondo fattore responsabile dell'inquinamento atmosferico in ambito urbano.

Dunque, la d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968, col duplice intento di salvaguardia della qualità dell'aria (in ossequio alla l.r. 43/2000) e di attuazione dell'articolo 19 della l.r. 13/2097, prevede che gli impianti termici installati in edifici esistenti' con • un numero di unità abitative superiore a 4, debbano essere di tipo centralizzato e dotati di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa (v. punto 1.4.9).[2]

Con specifico riferimento agli edifici esistenti, come sopra connotati, nel punto 1.4.15 si legge testualmente che "nell'ambito di attività di cui alla lettera o. non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione ' da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa. A tale prescrizione non sono soggette le attività di cui alla lettera o. che interessano locali destinati ad attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, facenti parte di edifici classificati nella categoria E (1) del d.p.r. 412/1993, qualora prevedano l'installazione di sistemi di climatizzazione basati esclusivamente su pompe di calore prive di sistemi di combustione e aventi caratteristiche conformi a quanto indicato nell'Allegato 4."[3]

A mente del punto 1.4.12 "Nel

Lo stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento, approvato con la d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968, nel dare esecuzione alla volontà del legislatore regionale detta prescrizioni rigorose, ponendo particolare attenzione alle emissioni provenienti dal riscaldamento di tipo residenziale che, dopo il traffico, rappresentano il secondo fattore responsabile dell'inquinamento atmosferico in ambito urbano

caso di installazione di nuovo impianto termico o di ristrutturazione di impianto termico in un edificio esistente di cui alla Scheda 1, nel caso l'intervento interessi un numero di unità abitative superiore a 4 è consentita l'installazione od il mantenimento di un impianto termico autonomo solo nei seguenti casi:
- l'edificio non è dotato di un impianto termico centralizzato oppure non è tecnicamente possibile il collegamento a tale impianto delle unità abitative interessate dalla ristrutturazione; in ogni caso tali condizioni consentono l'installazione od il mantenimento di un impianto termico autonomo esclusivamente se non è tecnicamente possibile la realizzazione di un impianto centralizzato a servizio delle unità abitative interessate dall'intervento;
- ricorrono le condizioni di deroga di cui al punto 1.4.14.".

In quest'ultimo punto si legge: "Ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della l.r. 13/2007 è possibile derogare dalle disposizioni di cui ai punti 1.4.9, 1.4.10, 1.4.11 e 1.4.12 negli edifici di cui alla Scheda 1 ubicati nei Comuni turistici, come definiti da apposito provvedimento dell'Amministrazione provinciale a seguito della delibera della Giunta regionale n. 9-9082 del 16 aprile 2003, e caratterizzati da un rapporto tra il numero complessivo di abitazioni ed il numero di abitazioni con almeno una persona dimorante abitualmente superiore a 6. Tale rapporto deve essere calcolato utilizzando i dati riportati nel più recente censimento ISTAT.".

Alla luce del suddetto quadro normativa, si possono trarre le seguenti conclusioni.

In primo luogo, la Regione Piemonte - in un'ottica di maggiore salvaguardia della qualità dell'aria e del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici piemontesi - più che imporre limiti alla facoltà del singolo condomino di optare per il distacco dall'impianto termico centralizzato, ha ritenuto di vietare interventi finalizzati alla trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa, fatta eccezione per i casi di deroga espressa-

mente previsti dai paragrafi 1.4.10, 1.4.12, 1.4.14 e 1.4.15 della citata d.g.r. 46-11968/2009 (ad es. edifici esistenti che non hanno più di 4 unità abitative o edifici di nuova costruzione o edifici ricadenti in zone turistiche).

In secondo luogo, ad avviso di chi scrive, le novità apportate dalla l. 220/2012, in materia di distacco dall'impianto termico centralizzato, non sono suscettibili di apportare alcuna modifica, deroga o sostituzione al descritto quadro normativa predisposto dal legislatore regionale nell'esercizio dei pertinenti poteri di disciplina e nella sfera di materia di propria spettanza.

Infine, si rammenta che l'installazione di un impianto termico individuare a seguito di distacco dall'impianto centralizzato, determina a carico del singolo condomino (proprietario del nuovo impianto individuale) l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000 irrogabile finché permane l'impianto individuale (v. art. 20, co. 14 della l.r. 13/2007).

Nel rimanere a disposizione per ogni altro chiarimento si porgono i più cordiali e distinti saluti.

Direzione Ambiente
Il Direttore
Ing. Salvatore DE GIORGIO

Direzione Innovazione, ricerca ed università
Il Direttore
dott. Roberto MORIONDO

Note

1 Si riporta la definizione di impianto termico, contenuta nell'articolo 3, comma 1, lettera h) della l.r. 13/2007: *"impianto termico: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;"*.

2. La deliberazione rinvia agli edifici indicati alla Scheda 1, di seguito elencati:
- abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
- abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
- albergo, pensione ed attività similari.

3. Gli interventi di cui alla lettera o) sono quelli di ristrutturazione degli

Con l'approvazione della Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13, a partire dal 1 ottobre 2009, ogni edificio di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione deve essere dotatodi attestato di certificazione energetica. Tale obbligo si estende anche a tutte le compravendite e le locazioni.
Tutti gli edifici, nuovi ed esistenti, che, in qualche modo, transitano sul mercato immobiliare devono essere classificati energeticamente

Referenti:

Per la Direzione Ambiente
Annamaria Cucurachi tel. 011/4325294 (Settore Attività legislativa ed amministrativa)
Adriano Mussinatto tel. 011/4324679 (Settore Risanamento acustico, elettromagnetico atmosferico e grandi rischi ambientali)

Per la Direzione Innovazione. ricerca. università e sviluppo energetico sostenibile
Stefania Crotta tel. 011/4321411 (Settore Sviluppo energetico sostenibile)
Annamaria Clinco tel. 011/4324462 (Settore Sviluppo energetico sostenibile)
Giovanni Nuvoli tel. 011/4322518 (Settore Sviluppo energetico sostenibile)

Riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Il comma 473 dell'articolo 1 della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha riaperto, ancora una volta, i termini per rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

Tale agevolazione, prevista per la prima volta nel 2001 (articoli 5 e 7 della legge 448) è stata riproposta più volte con numerosi interventi legislativi, da ultimo con il D.L. 70/2011.

Si tratta di un'agevolazione finalizzata a ridurre le plusvalenze disciplinate dagli articoli 67 e 68 del TUIR (D.P.R. 917/1986) di cui possono beneficiare le persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni al di fuori del regime d'impresa; le società semplici e i soggetti assimilati; gli enti non commerciali, con riferimento ai beni che non rientrano nell'esercizio dell'attività commerciale; i soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.

La nuova opportunità fiscale prevede, in estrema sintesi:
- la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni sociali (qualificate e non qualificate) e dei terreni (fabbricabili e con destinazione agricola) posseduti alla data del 1° gennaio 2013;
- la redazione ed il giuramento della perizia entro il termine (perentorio) del 1° luglio 2013, essendo il 30 giugno festivo;
- il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta entro il termine del 1° luglio 2013 (pagamento della prima o unica rata con la previsione, in caso di pagamento dilazionato, di tre rate di pari importo e corresponsione degli interessi nella misura del 3% annuo sulle rate successive alla prima).

La proroga concessa dalla L. 228/12 consente, inoltre, ai contribuenti che abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata, ovvero chiedere il rimborso, il cui importo non potrà ovviamente essere superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata.

Come negli anni precedenti i contribuenti che intendano usufruire dell'agevolazione dovranno corrispondere una imposta sostitutiva, con aliquota pari al 4% per i terreni ed al 4% o 2% per le partecipazioni,

Aumentando di fatto il valore fiscalmente riconosciuto del terreno o della partecipazione, la rivalutazione determina, a seconda dei casi, una più o meno consistente riduzione del carico tributario connesso all'eventuale trasferimento dei predetti beni e, così, a mero titolo esemplificativo, ipotizzando:
Costo di acquisto del terreno edificabile pari a 100;
Prezzo di vendita pari a 500
Prima ipotesi: cessione senza alcuna operazione di rivalutazione del valore fiscalmente riconosciuto
In tale ipotesi la plusvalenza da tassare sarà pari alla differenza tra il prezzo di vendita ed il costo del terreno: 500-100 = 400
Seconda ipotesi: cessione con contestuale rivalutazione del valore del bene a 490 euro
In tale ipotesi la plusvalenza da tassare sarà pari alla differenza tra il prezzo di vendita ed il costo del terreno rivalutato: 500-490 = 10

a seconda che siano o meno da considerarsi "qualificate", applicata sul valore dei beni da rivalutare stabilito attraverso una perizia giurata.

Ai fini dell'applicazione della norma, infatti, il valore al 1° gennaio 2013 delle partecipazioni e dei terreni deve risultare da un'apposita perizia giurata di stima redatta, da professionisti abilitati, entro il 1° luglio 2013 (essendo il 30 giugno 2013 domenica), termine perentorio entro il quale i soggetti interessati dovranno anche effettuare il pagamento dell'imposta sostitutiva da corrispondere mediante utilizzo del modello F24 ed indicando i codici tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni (entrambi validi anche per gli interessi) e l'annualità 2013 quale "anno di riferimento".

Soggetti abilitati alla redazione delle perizie con riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati sono individuati negli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, negli iscritti nell'elenco dei revisori legali dei conti etc., mentre sono abilitati alla redazione della perizia dei terreni edificabili e con destinazione agricola gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

Le perizie, che possono essere presentate per l'asseverazione, oltre che presso la cancelleria del tribunale, anche presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai, devono contenere anche i dati identificativi del tecnico professionista incaricato e il codice fiscale del proprietario (o titolare del diritto reale di godimento) del terreno oggetto di valutazione.

Il costo sostenuto per la redazione e il giuramento della perizia si aggiunge al valore di acquisto del terreno (valore iniziale), nella misura in cui l'onere sia stato effettivamente supportato e sia rimasto a carico del contribuente.

Non si allegano più gli estratti catastali alle successioni

Nell'ottica di semplificare la vita burocratica del contribuente e agevolare l'assoluzione degli adempimenti tributari, l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 11/E del 13 febbraio 2013, ha stabilito che non sarà più in vigore, per la dichiarazione di successione, la necessità, a carico del contribuente, di esibire anche gli estratti catastali identificativi degli immobili ereditati.

La questione si fonda sul confronto tra le prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera e), Decreto Legislativo n. 346/1990 (Testo Unico dell'Imposta di Successione) e le norme in materia di documentazione amministrativa intervenute successivamente.

La predetta lettera e) dell'articolo 30 impone infatti che alla dichiarazione di successione (ove siano contemplati beni immobili) vengano allegati gli estratti catastali relativi agli immobili.

Tuttavia, la legge sulla trasparenza amministrativa, n. 241 del 7 agosto 1990, sancisce il divieto, in capo alla Pubblica Amministrazione, di chiedere, in ogni caso, "documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche" in virtù del principio per cui l'Amministrazione finanziaria "assume iniziative volte a garantire che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli".

Il medesimo concetto è poi ripetuto nell'articolo 43, comma 1, DPR n. 445/2000 (come modificato con Legge n. 183/2011), che ha esteso l'obbligo dell'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione procedente non solo delle informazioni relative a stati, qualità personali e fatti autocertificabili, ma anche di tutti i dati ed i documenti che siano

in possesso delle pubbliche amministrazioni', previa indicazione, da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Le disposizioni del predetto articolo 43 sono state però dichiarate inapplicabili (articolo 6, comma 5, Decreto Legge n. 16/2012) "ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'agenzia del Territorio" ed è quindi stata sollevata la questione di come questa problematica impattasse con i documenti catastali da allegare alla dichiarazione di successione.

L'Agenzia delle Entrate, chiarendo la questione con la recente risoluzione sopra richiamata, ha interpretato la normativa in senso favorevole al contribuente, ritenendo che, in considerazione della possibilità per gli uffici dell'agenzia delle Entrate che ricevono le dichiarazioni di successione di accedere, mediante il sistema informatico, all'applicazione "Sister" (la quale consente il servizio telematico di visura catastale e la consultazione dei dati presenti negli archivi catastali), i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione debbano essere acquisiti d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate.

Ne consegue, pertanto, che i contribuenti non devono più essere ritenuti obbligati ad allegare alla dichiarazione di successione gli estratti catastali come apparentemente prescritto dall'articolo 30, comma 1, lettera e), del Dlgs 346 del 1990.

Info Atti del Consiglio Regionale del Piemonte

Spett. Ordini e Collegi Professionali piemontesi

Il sito internet del Consiglio regionale del Piemonte offre un servizio mail che permette di seguire l'iter dei disegni e delle proposte di legge e di deliberazione, delle interrogazioni e interpellanze, discussi e votati in Aula e nelle varie Commissioni.
Abbonarsi è gratuito, bastano pochi minuti.

Dal sito

www.cr.piemonte.it

è sufficiente aprire la tendina Leggi e Banche dati, cliccare "Info Atti del Consiglio" ed effettuare la registrazione.

Si può poi scegliere quali atti seguire, in che arco di tempo (se negli ultimi tre mesi o per l'intera legislatura) e per quale materia: agricoltura, assistenza e sicurezza sociale, bilancio e patrimonio, caccia e pesca, controlli amministrativi, cultura, enti locali, industria, commercio e artigianato, istruzione e formazione professionale, lavoro e movimenti migratori, opere pubbliche, partecipazione e informazione, sanità, sport, trasporti, turismo e ambiente.
A ogni nuovo atto, o modifica dell'iter del documento, viene inviata una mail di notifica con un link che rinvia a tutti i dettagli.
Per maggiori informazioni o chiarimenti: Roberta Bertero, 011.5757.403

uff.stampa@cr.piemonte.it Su Twitter https://twitter.com/#!/crpiemonte
Settore Informazione del Consiglio regionale del Piemonte
Via Alfieri, 15 - 10121 Torino Tel. 011 5757 251 - Fax 011 5757259

Carta dei Servizi della Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte

La Carta dei Servizi, elaborata da un gruppo di funzionari della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, fornisce una visione panoramica dei servizi resi dalla struttura dell'apparato amministrativo predisposto per il funzionamento dell'organo giurisdizionale e rappresenta un utile prontuario a disposizione dell'utente per conoscere una serie di dati, notizie, momenti e passaggi indispensabili per attivare la domanda di giustizia in materia Tributaria o, comunque, essere presenti in controversie Tributarie instaurate da altri soggetti.

Considerata l'importanza ed il ruolo sempre più esteso e penetrante assunto dall'aspetto tributario nell'ordinario assetto economico di singoli individui e di imprese individuali o collettive, anche di nazioni estere, ben si comprende l'utilità di avere a disposizione una "carta dei servizi" che riassume i principali profili delle questioni, anche di carattere pratico, che l'utente si trova ad affrontare e ne fornisce la soluzione, o almeno la chiave di soluzione, indicando il numero di telefono dell'ufficio cui attingere le informazioni ed anche, ove necessario, il nominativo del funzionario responsabile dello specifico servizio, che, previo appuntamento on-line, può fornire a voce tutti i chiarimenti o le integrazioni necessarie.

In un'epoca nella quale l'utente giustamente rivendica il diritto ad un accesso agevole e pienamente informato ai servizi offerti dall'apparato amministrativo dello Stato, la Carta dei Servizi della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte adempie, appunto, a questo compito di avvicinamento della struttura al cittadino, che compirà ulteriori significativi passi in avanti con l'imminente introduzione a regime del processo tributario telematico.

La Carta dei Servizi della Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa offre non solo al contribuente ma a tutti gli operatori del settore informazioni utili riguardo ai servizi erogati e alle attività svolte.

Le pagine illustrano in breve le

La Carta dei Servizi descrive i servizi offerti dalla Commissione. Per ogni servizio è proposta una scheda descrittiva dove sono indicate le modalità di accesso, i tempi e gli eventuali costi

CARTA DEI SERVIZI
Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte
Strada Antica di Collegno 259, 10146 - Torino
Tel. 06 - 93830111 Fax 06 - 93831403
e-mail: Ctrib.R.To@Finanze.it

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
UFFICIO DI SEGRETERIA
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DEL PIEMONTE

Torino, 26 marzo 2013

Prot. n.
All.:

Agli Ordini Professionali

OGGETTO: Copie documenti prodotti

Su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate e per ottimizzare l'impiego delle risorse, si sottopone all'attenzione dei difensori la possibilità, all'atto del deposito degli atti difensivi, di produrre anche una copia per controparte dei documenti allegati (eventualmente su supporto informatico).

Tale modalità, pur non rappresentando un obbligo, consentirebbe agli Uffici della Commissione Tributaria, in un'ottica di collaborazione, di ridurre il tempo destinato a tali incombenze per rivolgerlo ad attività che migliorano la qualità del servizio reso.

Si prega di dare la massima diffusione e visibilità alla presente.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE
EMANUELA SCIAUDONE
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93

Strada Antica di Collegno, 259 – c.a.p. 10146 Torino – ctrib.r.to@finanze.it - tel. 06-93830111 - fax. 06-93831403

DF.DFCTRTO.REGISTRO UFFICIALE.0001067.26-03-2013-U

fonti normative, la disciplina e l'organizzazione della Giustizia Tributaria Italiana, soffermandosi con particolare attenzione sulle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.

A supporto per una più facile lettura e comprensione del documento in calce è stato inserito un glossario elementare ed alcune tabelle di riferimento.

Oggetto della giurisdizione Tributaria (Art. 2 d.lgs. 546/92)

Il contenzioso tributario è disciplinato dai decreti legislativi 31 dicembre 1992 n. 545 e n. 546, regolanti rispettivamente l'ordinamento (degli organi speciali di giurisdizione tributaria e degli uffici ausiliari) ed il processo (davanti agli stessi organi).

Il processo tributario si articola in due gradi di giudizio di merito:
- il primo avanti la Commissione Tributaria Provinciale
- il secondo avanti la Commissione Tributaria Regionale

Nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 360 del c.p.c. è possibile proporre impugnazione con ricorso in Cassazione (giudizio di legittimità).

Nei casi in cui il contribuente ritenga illegittime le attività/inattività fiscali, può instaurare un "processo tributario" rivolgendosi alle Commissioni Tributarie per la tutela dei propri diritti. Il processo tributario tratta, quindi, le controversie intraprese dal contribuente nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e gli altri Enti impositori. Le controversie tra privati, relative ad esempio alla ripartizione del carico tributario assolto, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovraimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, il Contributo Unificato Tributario, gli interessi e ogni altro accessorio.

La giurisdizione delle Commissioni Tributarie non è tuttavia individuata soltanto dall'oggetto su cui verte la controversia. Occorre anche che questa intercorra tra uno o più soggetti passivi (contribuenti, sostituti o responsabili di imposta) e l'Amministrazione finanziaria (o gli altri Enti impositori che applicano tributi). Inoltre, il processo può essere introdotto solo con il ricorso avverso gli atti indicati dall'art. 19 del d.lgs. 546/92 e, quindi, avverso l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il ruolo, l'avviso di mora, il diniego di rimborso espresso o tacito, etc.

Altri atti non sono impugnabili, autonomamente, quindi, gli eventuali

vizi di questi ultimi saranno rilevanti e potranno essere fatti valere nel processo tributario, qualora comportino l'illegittimità di un successivo atto impugnabile, che chiude il procedimento; si tratta in sostanza di "atti endoprocedimentali" quali: il processo verbale di constatazione (P.V.C.), il questionario inviato al contribuente dagli uffici fiscali, avvisi vari, etc.

La Commissione Tributaria Provinciale, in prima istanza, giudica sull'impugnazione degli atti emessi dagli Enti impositori; destinataria del ricorso è la Commissione Tributaria nella cui circoscrizione si trova l'Ufficio pubblico che ha emanato l'atto impugnato. (art. 4). La Commissione Tributaria Regionale è competente per gli appelli proposti avverso le sentenze emesse dalle C.T.P. aventi sede nell'ambito della medesima regione.

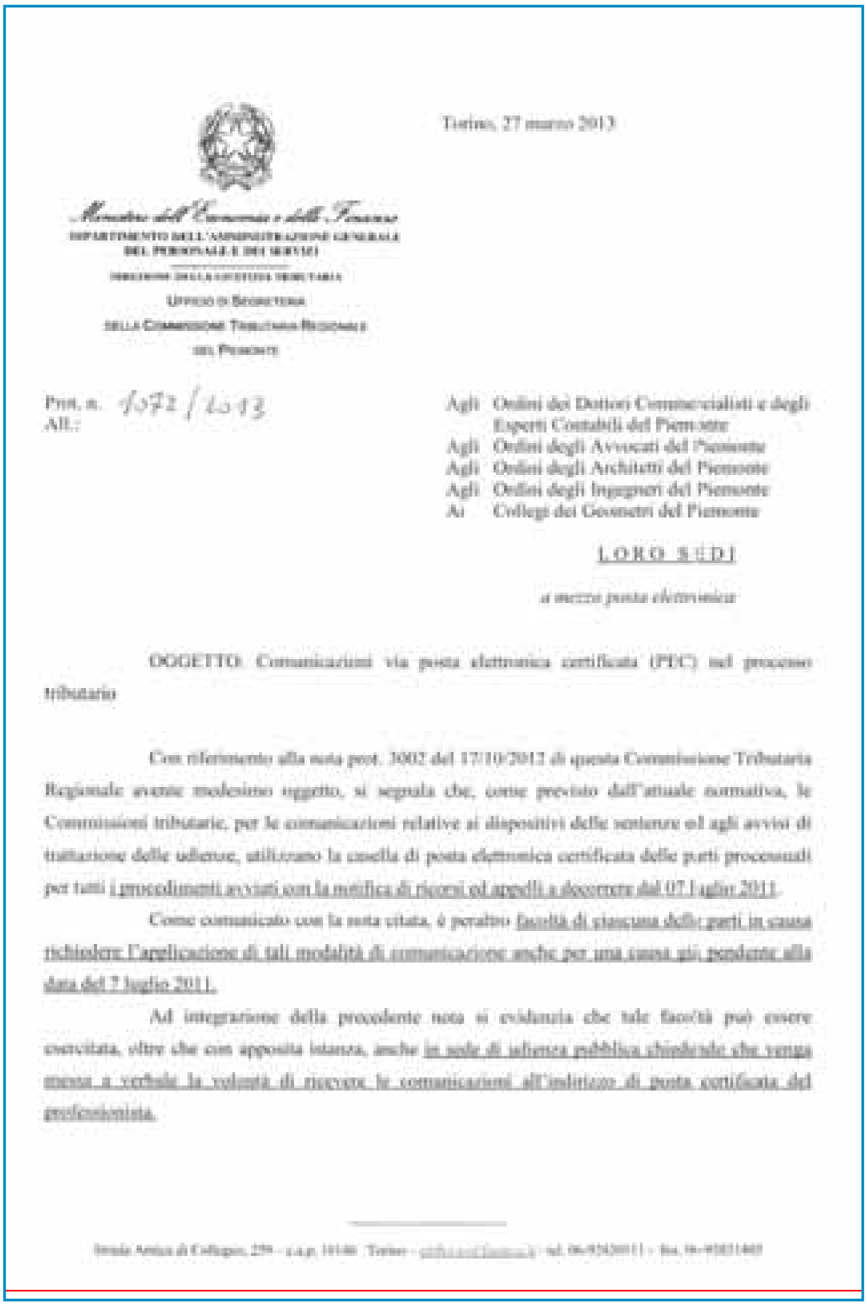

Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
UFFICIO DI SEGRETERIA
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DEL PIEMONTE

Torino, 27 marzo 2013

Prot. n. 1072/2013
All.:

Agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Piemonte
Agli Ordini degli Avvocati del Piemonte
Agli Ordini degli Architetti del Piemonte
Agli Ordini degli Ingegneri del Piemonte
Ai Collegi dei Geometri del Piemonte

LORO SEDI

a mezzo posta elettronica

OGGETTO: Comunicazioni via posta elettronica certificata (PEC) nel processo tributario

Con riferimento alla nota prot. 3002 del 17/10/2012 di questa Commissione Tributaria Regionale avente medesimo oggetto, si segnala che, come previsto dall'attuale normativa, le Commissioni tributarie, per le comunicazioni relative ai dispositivi delle sentenze ed agli avvisi di trattazione delle udienze, utilizzano la casella di posta elettronica certificata delle parti processuali per tutti i procedimenti avviati con la notifica di ricorsi ed appelli a decorrere dal 07 luglio 2011.

Come comunicato con la nota citata, è peraltro facoltà di ciascuna delle parti in causa richiedere l'applicazione di tali modalità di comunicazione anche per una causa già pendente alla data del 7 luglio 2011.

Ad integrazione della precedente nota si evidenzia che tale facoltà può essere esercitata, oltre che con apposita istanza, anche in sede di udienza pubblica chiedendo che venga messa a verbale la volontà di ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta certificata del professionista.

Strada Antica di Collegno, 259 - c.a.p. 10146 Torino

Commissioni Tributarie Regionali

Sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni Tributarie Provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione

Commissioni Tributarie Provinciali

Sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli Uffici delle Entrate o del territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione

Notizie dalla Comunità Europea

Consumo del suolo: la riforma del Governo del Territorio è una priorità

Il suolo è una risorsa non rinnovabile che l'uomo, con le sue attività, "consuma": le abitazioni, le strade, le ferrovie, i porti, le industrie occupano porzioni di territorio trasformandole in modo pressoché irreversibile.

La perdita di terreno, determinata, da un lato, dalla crescente urbanizzazione, con conseguente sottrazione dei terreni agricoli a fini urbani, industriali e per il terziario e, dall'altro, dall'abbandono delle terre meno produttive, è cresciuta parallelamente allo sviluppo delle economie.

In Italia dove, per la scarsità di suolo edificabile, l'avanzata dell'urbanizzazione contende il terreno all'agricoltura e spinge all'occupazione di aree sempre più marginali, spesso non adatte all'insediamento, come quelle a rischio idrogeologico, si è arrivati, negli ultimi cinque anni, ad un consumo di oltre 8 metri quadrati al secondo, pari al 6,9% del territorio nel 2010: questo significa che per ogni italiano sono andati persi più di 340 mq all'anno.

Ogni 5 mesi viene cementificata una superficie pari a quella del comune di Napoli, mentre il suolo che se ne va ogni anno è pari all'estensione dei comuni di Milano e Firenze messi insieme.

Negli anni '90 l'incremento ha sfiorato i 10 mq al secondo e, comunque, il consumo di suolo per oltre 50 anni nel nostro Paese è sempre stato sopra la media europea (2,3%).

Sono questi i risultati dell'indagine dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA), che ricostruisce l'andamento, dal 1956 al 2010, del consumo di suolo in Italia con una metodologia di rilevazione in grado di integrare i dati locali con i dati di osservazione della terra a livello europeo.

In Italia si costruisce, per portare soldi nelle casse dei Comuni, per mancanza di abitazioni in affitto, che crea una domanda di case a poco prezzo lontane dai centri abitati; anche strade e autostrade, spesso, si realizzano soprattutto per rendere fabbricabili le aree attraversate. Nel nostro Paese, inoltre, è ancora fortissima la tendenza a cementificare disordinatamente il suolo libero: l'abusivismo edilizio, la crescita a macchia d'olio delle città, l'integrale urbanizzazione di lunghi tratti delle coste hanno segnato lo sviluppo territoriale dell'Italia contemporanea.

A livello Europeo, tra il 1990 e il 2006, 19 Stati membri hanno perso una capacità di produzione agricola complessiva pari a 6,1 milioni di tonnellate di frumento (l'1% del loro potenziale agricolo, circa 1/6 del raccolto annuale in Francia, il maggior produttore d'Europa).

Numeri tutt'altro che insignificanti visto che, per compensare la perdita di un ettaro di terreno fertile in Europa, servirebbe la messa in uso di un'area dieci volte maggiore.

Con queste premesse, l'urgenza di un aggiornamento normativo, che ponga al centro della riflessione il recupero e la riqualificazione di città e territori e la contestuale individuazione di nuove risorse per rilanciare l'azione amministrativa nel governo del territorio, è diventato un argo-

mento di sempre maggiore attualità che ha spinto ad intensificare l'attenzione su una materia che, fino a pochi anni fa, non era nemmeno considerata un problema.

Al fine di monitorare lo stato e individuare le cause e i maggiori impatti del consumo di suolo, negli ultimi anni sono state avviate diverse iniziative, tra cui la pubblicazione degli "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo" della Commissione Europea e le attività di produzione di servizi informativi nell'ambito del programma Copernicus (già noto come GMES – Global Monitoring for Environment and Security).

A livello nazionale, ISPRA ha definito e realizzato, in collaborazione con il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ISPRA/ARPA/APPA), un sistema di monitoraggio e di valutazione del consumo del suolo. Parallelamente, si sono sviluppate iniziative nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, con la collaborazione di Istat, ISPRA, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Inea, e sinergie con programmi di ricerca nazionali tra cui "AGROSCENARI" del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA).

Nell'autunno del 2012 è stato, inoltre, approvato, in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, un disegno di legge in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo.

In particolare, nel provvedimento, vengono identificati come "terreni agricoli" tutti quelli che, sulla base degli strumenti urbanistici in vigore, hanno destinazione agricola; si introduce un meccanismo di identificazione, a livello nazionale, dell'estensione massima di terreni agricoli edificabili (ossia di quei terreni la cui destinazione d'uso può essere modificata dagli strumenti urbanistici).

Lo scopo è quello di garantire uno sviluppo equilibrato dell'assetto territoriale e una ripartizione calibrata tra zone suscettibili di utilizzazione agricola e zone edificate.

In particolare, nell'ottica di disincentivare il dissennato consumo di suolo, l'intervento mira ad evitare che i terreni che hanno usufruito di misure a sostegno dell'attività agricola subiscano un mutamento di destinazione e siano investiti dal processo di urbanizzazione, incentivando il recupero del patrimonio edilizio rurale per favorire l'attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti.

Le professioni e la Commissione Europea

I professionisti sono oramai come delle piccole imprese e sono al centro di una campagna europea che, attraverso la semplificazione delle regole, l'internazionalizzazione e un più facile accesso ai finanziamenti, mira al rilancio dell'economia e dell'occupazione.

A seguito di una consultazione rivolta alle piccole medie imprese (PMI) dell'Unione europea, terminata il 1° ottobre 2012, la Commissione Europea ha presentato, il 9 gennaio 2013, il piano d'azione "Imprenditoria 2020" evidenziando che anche, e soprattutto, i professionisti rappresentano la chiave per uscire dalla crisi che grava sul sistema economico dal 2008.

Il piano d'azione della unione Europea prevede interventi adattabili in base al contesto in cui gli operatori si trovano ad operare e tale principio - si legge nel documento della Commissione - deve essere applicato in egual misura alle piccole imprese ed ai professionisti, intesi come soggetti con alte qualifiche, che forniscono servizi ad alta componente intellettuale svolgendo il proprio lavoro in forma autonoma.

L'obiettivo della Commissione è

di intervenire per creare un ambiente favorevole alla crescita ed alla prosperità delle imprese, anche attraverso misure specifiche a sostegno di nuovi imprenditori individuati tra giovani, donne, anziani, migranti e disoccupati: tre giorni e 100 euro di spesa, questi i tempi e le risorse che dovrebbero essere necessari per avviare un'impresa. La media attuale è di 6.5 giorni e 397 euro.

La strategia del piano si basa su tre pilastri che prevedono altrettante azioni da sviluppare sia a livello nazionale che europeo: educazione all'imprenditorialità; rimozione delle barriere che frenano le imprese; migliori opportunità per donne, giovani, senior e immigrati.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la Commissione incoraggia gli Stati a inserire nei propri cicli di formazione obbligatoria esperienze e insegnamenti per promuovere lo spirito d'azienda, favorendo lo scambio delle migliori pratiche e lo sviluppo di nuovi metodi didattici

Al fine di favorire la rimozione delle barriere che frenano le imprese, il piano d'azione "Imprenditorialità 2020" individua, invece, sei ambiti chiave di intervento:

• accesso al credito: la Commissione propone, da un lato, di rafforzare gli strumenti finanziari esistenti e, dall'altro, mira a creare un mercato europeo della microfinanza ed a semplificare la fiscalità per consentire alle PMI di ottenere finanziamenti mediante investimenti diretti privati;

• sostegno agli imprenditori nelle fasi cruciali del ciclo vitale dell'impresa: a fronte del fallimento di circa il 50% delle imprese nel corso dei primi cinque anni, gli Stati membri dovrebbero destinare maggiori risorse per aiutare le nuove imprese a superare questo periodo difficile, grazie, ad esempio, ad una riduzione e semplificazione del sistema di tassazione ovvero ad un maggiore supporto al settore dell'innovazione, ricerca e sviluppo;

• utilizzo delle tecnologie ICT e sviluppo delle nuove opportunità imprenditoriali dell'era digitale: data la rapida crescita delle PMI che adottano tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sarebbe auspicabile favorire modelli di business innovativi, dando maggior sostegno alle start-up nate sul web ed al rafforzamento delle competenze nel settore al fine di aiutare sia gli imprenditori digitali sia le imprese più tradizionali;

• agevolazione del trasferimento di imprese: ogni anno circa 450.000 imprese con 2 milioni di dipendenti vengono trasferite a nuovi proprietari all'interno dell'Europa, con una perdita stimata di circa 150.000 imprese e 600.000 posti di lavoro; la Commissione propone perciò l'espansione dei mercati per le imprese e l'eliminazione degli ostacoli ai loro trasferimenti transfrontalieri invitando gli Stati membri ad implementare, in tal senso, le normative nazionali;

• seconda opportunità per gli imprenditori onesti dopo un fallimento: il 96% delle bancarotte è dovuta a ritardi nei pagamenti o ad altri problemi pratici e si verifica in assenza di condotte fraudolente degli imprenditori. La Commissione propone quindi di spostare l'attenzione dalla liquidazione verso una nuova impostazione che aiuti le imprese a superare le difficoltà finanziarie;

• semplificazione amministrativa: la Commissione porterà avanti il suo impegno per la riduzione dell'onere normativo. A detta della Commissione, gli interventi miglioreranno l'attività dei professionisti che, al momento, a causa delle loro limitate risorse umane e finanziarie, sono particolarmente esposti alle pesanti procedure burocratiche.

Il terzo pilastro è finalizzato a garantire migliori opportunità a gruppi specifici della popolazione:

• potenzialità imprenditoriali delle donne: dal momento che le donne rappresentano solo il 34,4% dei lavoratori autonomi in Europa occorre incoraggiare e sostenere maggiormente la diffusione della cultura dell'imprenditorialità femminile;

• anziani: gli imprenditori in pensione dispongono di un prezioso know-how che andrebbe trasferito alle future generazioni al fine di assisterle nell'avvio di un'impresa;

• migranti: viste le difficoltà che spesso si trovano ad affrontare sul mercato del lavoro, un'attività autonoma potrebbe costituire per loro una preziosa opportunità di emancipazione economica e inclusione sociale;

• disoccupati: la Commissione mira alla diffusione di programmi di sostegno per la creazione di imprese prevedendo attività di formazione, servizi di consulenza e tutoraggio.

E' la prima volta che la Commissione presenta una strategia generale sull'imprenditorialità per fare in modo che l'imprenditore sia percepito come figura positiva, centrale per benessere e innovazione e che lo Stato non sia di ostacolo, ma si metta al suo servizio.

Già a partire dal 2013, la Commissione intende procedere all'attuazione del piano d'azione, collaborando con gli Stati membri, le organizzazioni di imprese e le parti interessate che sono chiamate a partecipare con campagne di sensibilizzazione.

Diviene, infatti, di massima importanza rafforzare i rapporti tra Commissione e Stati membri e far sì che tutti collaborino per la diffusione della cultura dell'imprenditorialità anche nelle classi dirigenziali e nelle amministrazioni pubbliche in genere.

Gli Stati membri sono quindi invitati a presentare una relazione sui progressi delle azioni chiave previste dal piano raggiunti nel contesto dei loro Programmi di riforma nazionali nel quadro del Semestre europeo.

L'attuazione del piano e delle sue azioni chiave saranno di volta in volta seguite dalla Commissione attraverso il meccanismo di governance della politica industriale e competitività, includendo anche i Paesi candidati, potenziali candidati e del vicinato.

Sentenze in breve per la professione

Condominio e Assemblea: innovazioni o modifica dell'uso della cosa comune

Corte di Cassazione, sez. II civile, Sentenza n. 945 del 16.1.2013

Perché possa attuarsi innovazione ex art. 1120 C.c. è necessaria l'esecuzione di opere che, incidendo sull'essenza della cosa comune, ne alterino l'originaria funzione e destinazione così che detto bene presenti, a seguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale.

Se, a contrario, la modificazione della cosa comune non assume tale rilievo, rispondendo piuttosto allo scopo di un uso del bene più intenso e proficuo, si versa nell'ambito dell'art. 1102 c.c.

E' questo il principio affermato dalla Suprema Corte nella recente sentenza del 16 gennaio 2013.

Tutto ha avuto inizio quando, nel corso di un'assemblea condominiale in uno stabile in Collegno veniva autorizzato il passaggio della tubazione del gas in facciata e la trasformazione delle vecchie pattumiere in alloggi per i contatori dell'acqua.

Due condomini impugnavano la delibera, in quanto, a loro avviso, detta decisione rappresentava un'innovazione ai sensi art. 1120 c.c. e, in quanto tale, avrebbe dovuto essere adottata in sede assembleare con le maggioranze previste dall'art. 1136, comma 5, c.c. (maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio), anziché con le maggioranze previste per l'uso delle cose comuni di cui all'art. 1102 c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).

La domanda dei due condomini, rigettata in primo grado, veniva accolta in sede d'appello. Di qui il ricorso, da parte del Condominio, in sede di legittimità.

Con la legge n. 220 dell'11 dicembre 2012 "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" è stata emanata la riforma del condominio; i nuovi provvedimenti entreranno in vigore a partire dal 18 giugno 2013.

In sintesi:

- **Sono stati innalzati vari quorum deliberativi, tra cui quello per abbattere le barriere architettoniche**
- **Anche i singoli proprietari possono effettuare opere che servono all'uso delle fonti rinnovabili**
- **Si può modificare la destinazione d'uso di parti comuni con la maggioranza dell'80% dei condòmini e dei millesimi**
- **Ci si può distaccare dal riscaldamento centralizzato (solo se non emergono disservizi di funzionamento o aggravi) con obbligo di sostenere le spese**
- **In caso di manutenzione straordinaria o innovazioni va costituito un fondo di importo pari ai lavori**
- **Il regolamento non potrà porre un divieto alla presenza di animali**
- **Il conto corrente è obbligatorio, anche se l'amministratore è un condòmino**
- **Sarà disciplinato il rito della media-conciliazione**

La Corte di Cassazione definisce il termine "supercondominio" come la fattispecie legale che si riferisce ad una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni - il viale d'accesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, etc. - in rapporto di accessorietà con i fabbricati

La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso del Condominio, ha chiarito quali siano i poteri decisionali dell'assemblea dei condomini sull'uso della cosa comune con funzioni diverse da quelle originarie, stabilendo che l'assemblea condominiale ha il potere di disciplinare l'utilizzo dei beni e dei servizi comuni e di deciderne l'eventuale dismissione o trasferimento per renderli più funzionali; può, inoltre, sopprimere, modificare o sostituire qualsiasi bene o servizio che riguardi il condominio.

Nella fattispecie in esame, l'Assemblea si era limitata a consentire un mutamento della destinazione d'uso della canna pattumiera (priva, tra l'altro, di specifica destinazione dopo la sua dismissione), autorizzandone l'utilizzazione più intensa da parte dei singoli condomini, senza tuttavia prevedere l'esecuzione, da parte del Condominio, di alcuna opera specifica, da realizzarsi, eventualmente, solo successivamente su iniziativa dei singoli condomini interessati.

Ciò non comporta – ha precisato la Suprema Corte - l'approvazione di un'innovazione soggetta al requisito della maggioranza qualificata di cui al citato art. 1136, comma 5, bensì la statuizione di una modalità di svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti, che può essere adottata dalla maggioranza dei condomini sulla base di valutazioni di opportunità (nella specie, relativa ai costi ed alle ragioni di igiene).

Supercondominio: quando sussiste? Esistenza, criteri, partecipazione all'assemblea e votazioni

Corte di Cassazione, sez. II civile, Sentenza n. 19939 del 14 novembre 2012

Con il termine "supercondominio" s'intende la fattispecie legale che si riferisce ad una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni - il viale d'accesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, etc. - in rapporto di accessorietà con i fabbricati.

E' questa la definizione individuata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 14 novembre 2012 n. 19939 che ha affrontato un'interessante questione in materia condominiale.

In particolare, ha affermato la Corte, ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 c.c. che definisce, appunto, le parti comuni dell'edificio.

La Corte di legittimità ha sottolineato che al supercondominio si applicano, in toto, le norme sul condominio, anziché quella sulla comunione. In particolare:

1) si applicano le disposizioni dettate dall'art. 1136 c.c. in tema di convo-

cazione, costituzione e formazione e calcolo delle maggioranze (Cass. 7286/06), fermo restando che - come ritengono dottrina prevalente e giurisprudenza - all'assemblea del supercondominio hanno diritto di partecipare tutti i singoli condomini sempre che l'eventuale regolamento non disponga diversamente;
2) le delibere dell'assemblea generale del supercondominio hanno efficacia diretta ed immediata nei confronti dei singoli condomini degli edifici che ne fanno parte, senza necessità di passare attraverso le delibere di ciascuna assemblea condominiale (Cass. 15476/01);
3) l'esistenza del supercondominio, costituendosi, questo, ipso iure et facto può essere escluso o dal titolo o dal Regolamento Condominiale.

Nell'accogliere il ricorso presentato da due coniugi per l'annullamento di due delibere condominiali che stabilivano la ripartizione delle spese tra tutti i condomini delle unità immobiliari ubicate in tre distinti edifici per interventi eseguiti su un unico stabile, la Cassazione ha inoltre evidenziato che occorre valutare la situazione di fatto e trarre le necessarie conseguenze, anche sul piano del diritto da applicare, in ordine alla validità dell'assemblea ed alla partecipazione degli aventi diritto, tenendo presente che le materie relative ai singoli fabbricati non possono e non devono essere trattate dall'assemblea del supercondominio, ove si registra la partecipazione anche dei proprietari degli altri edifici.

Servitù di passaggio: il requisito della forma scritta è integrato anche da un mero atto pubblico di rinuncia

Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza n. 21127 del 28 novembre 2012

La servitù è un diritto reale di godimento su cosa altrui e consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.

Il diritto di servitù può essere costituito in quattro diversi modi: per volontà delle parti; per legge (es. servitù coattive); per usucapione; per destinazione del padre di famiglia.

Qualunque sia il modo di costituzione, l'atto o il provvedimento che ne sanciscono la costituzione devono essere trascritti presso la conservatoria dei pubblici registri immobiliari per essere opponibili anche ai terzi.

Così come si costituisce, la servitù può anche estinguersi ed è su questo punto che si sono espressi i Giudici di Piazza Cavour affermando il principio in virtù del quale, in caso di rinuncia, non è necessario l'utilizzo di formule sacramentali, ma è sufficiente che dall'atto scritto (questo requisito è obbligatorio) di rinuncia emerga chiaramente tale intento.

I ricorrenti, nel caso di specie, erano stati condannati in primo grado, con sentenza confermata in sede d'appello, a rimuovere gli ostacoli frapposti ad una servitù di passaggio attraverso la cucina a piano terra di loro proprietà. A nulla erano valse le difese argomentate sull'esistenza di una transazione notarile, atteso che - secondo la Corte di merito - nell'atto di transazione si specificavano le concessioni fatte dagli appellanti dietro pagamento di un corrispettivo, senza alcun riferimento all'asserita "rinuncia" della servitù di passaggio attraverso la cucina: trattandosi della soppressione e/o modifica di diritti reali, sarebbe occorsa una rappresentazione certa mediante forma scritta.

La Suprema Corte, a contrario, ha cassato con rinvio la sentenza di merito, chiarendo che il requisito di forma scritta stabilito dall'art. 1350, n. 5 c.c., per la rinuncia ad una servitù, possa essere integrato dalla sottoscrizione di atti di tipo diverso richiamati

Qualunque sia il modo di costituzione, l'atto o il provvedimento che sanciscono la costituzione di servitù devono essere trascritti presso la conservatoria dei pubblici registri immobiliari per essere opponibili anche ai terzi

nel contratto, non essendo necessarie formule sacramentali e rimanendo, peraltro, riservata al giudice di merito la valutazione della incidenza di tali documenti sull'intento negoziale delle parti ricavato dall'esame complessivo del contratto (Cfr. Cass. n. 10457/2011; n. 6764/2003).

Il giudice di appello avrebbe dovuto, quindi, valutare le diciture apposte sugli allegati planimetrici richiamati in contratto, trattandosi di atti scritti che, se fossero stati esaminati, avrebbero potuto comportare una diversa soluzione della causa (Cfr. Cass. n. 3932/1981; n. 13263/09).

Modificabilità della dichiarazione di successione

Corte di Cassazione, Sentenza n. 23000 del 13 dicembre 2012

La Suprema Corte ha confermato il principio secondo cui la dichiarazione di successione, così come ogni altra dichiarazione fiscale, è emendabile e può essere ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine per la presentazione fissato ex art. 31 del D.Lgs. n. 346/90, la cui mancata osservanza può comportare solo l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e seguenti dello stesso decreto.

Tuttavia, il principio di modificabilità, in ogni tempo, della dichiarazione fiscale, che consente di ritrattare le dichiarazioni anche dopo la notifica dell'avviso di rettifica dell'ufficio, non fa venire meno il potere di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che può, quindi, individuare un imponibile superiore a quello dichiarato.

A partire dalla sentenza a Sezioni Unite n. 14088 del 2004, è infatti pacifico che ogni dichiarazione fiscale, compresa quella di successione, può essere ritrattata e corretta, anche se gli effetti della modifica variano a seconda che la stessa abbia luogo prima della notificazione dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta, ovvero successivamente alla stessa.

Nel primo caso, l'Ufficio è tenuto a rispettare le risultanze della correzione, fermo restando l'esercizio dei suoi poteri in ordine ai valori emendati, ma con onere della prova a carico dell'Amministrazione.

Nel secondo caso invece, pur non potendo considerarsi precluso l'esercizio della facoltà di correzione, quest'ultima, venendo necessariamente ad operare in sede contenziosa, pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare la correttezza della modifica proposta (v. anche Cass. n. 5361/06, n. 20852/07 e n. 6609/11).

In sostanza, quando permane una differenza tra i nuovi valori indicati in fase contenziosa dal contribuente (modificativi di quelli contenuti nella originaria dichiarazione di successione) ed i valori indicati nell'avviso di rettifica dell'Ufficio o se - come nel caso di specie, dove il valore degli immobili caduti in successione veniva calcolato moltiplicando la relativa rendita catastale per il coefficiente 100 (vigente fino al 31 dicembre 2003), invece che 110 (in vigore dall'1 gennaio 2004) – detto valore viene dichiarato di importo inferiore a quello risultante dall'applicazione del combinato disposto dei commi quinto e settimo dell'articolo 34 D.Lgs. 546/92, il giudice deve procedere, sulla scorta delle allegazioni e delle prove rispettivamente addotte dal contribuente e dall'Agenzia delle Entrate a sostegno delle rispettive valutazioni, all'accertamento nel merito del valore imponibile.

Agevolazione fiscale prima casa, rileva il momento dell'acquisto non quello della costruzione

Corte di Cassazione, Sentenza n. 21791 del 5 dicembre 2012

Così la Cassazione ribadisce il principio secondo il quale al fine di stabilire la spettanza o meno dell'agevolazione fiscale sulla prima casa, occorre fare riferimento alla nozione di abitazione "non di lusso" vigente al momento dell'acquisto, non in quello della costruzione

L'Agenzia delle Entrate aveva, infatti, emesso, nei confronti di un contribuente, un avviso di liquidazione e d'irrogazione di sanzioni scaturente dalla revoca dei benefici fiscali applicati in occasione dell'acquisto, avvenuto nel 2001, di un'abitazione costruita negli anni Trenta, dal momento che le caratteristiche dell'immobile lo collocavano nel novero delle abitazioni di lusso, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1969.

La Commissione Tributaria Provinciale, adita dal contribuente, aveva respinto il ricorso rimarcando che l'edificio era ubicato in un luogo che rientrava nella zona A4, deputata dal piano regolatore a "verde privato tutelata" e che rispondeva al parametro "parco privato" contemplato dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 agosto 1969.

Da ultimo, anche la Corte di cassazione, con la sentenza in oggetto, ha definitivamente respinto il ricorso, ritenendo insussistente la violazione del principio di irretroattività della legge – lamentato dal ricorrente – e precisando che non è qualificabile come retroattiva una norma che attribuisce, per il futuro, determinati effetti giuridici a situazioni di fatto ad essa preesistenti.

Per i giudici, dunque, è stata mal posta la questione della pretesa violazione del principio di irretroattività della legge, insussistente nel caso di specie, in quanto il presupposto di applicazione della norma, che va a integrare la fattispecie che deve necessariamente preesistere alla sua entrata in vigore, è l'acquisto, non già la costruzione dell'abitazione

Notizie dal mondo agricolo

STOP DI UN ANNO PER I NITRATI

La legge di conversione del decreto sviluppo (221/2012) sospende per un anno gli effetti della direttiva europea sui nitrati avviando la definizione di una nuova mappa delle aree a rischio inquinamento.

Per tutto il 2013, dunque, le aziende agricole potranno distribuire nei campi fino a 340 chilogrammi di reflui zootecnici per ettaro, il massimo stabilito dalle norme Ue.

Dopo un lungo braccio di ferro con la Commissione, arrivata anche ad aprire una procedura d'infrazione, l'Italia aveva già ottenuto una deroga dal primo gennaio 2012 portando da 170 a 250 Kg il limite di azoto per ettaro. Ma per gli allevatori la misura non era sufficiente per evitare il crack del 40% delle stalle.

Dal Parlamento, dunque, è arrivata una boccata d'ossigeno che permetterà di verificare se all'origine dell'inquinamento ci siano anche città e industrie.

Lo stop ai nitrati è condiviso da tutto il mondo agricolo, ma non da Legambiente che ha inviato una denuncia a Bruxelles.

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI, NUOVA RIAPERTURA DEI TERMINI

Riaperti i termini per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali per procedere alla rideterminazione del valore dei terreni agricoli ed edificabili, nonché delle partecipazioni in società di

ogni tipo e oggetto a eccezione di quelle quotate in mercati regolamentati, con riferimento ai beni posseduti e ai valori correnti di mercato alla data del primo gennaio 2013.

Entro il 1° luglio 2013 deve essere asseverata la perizia e deve essere effettuato il pagamento dell'imposta sostitutiva o della sua prima rata. I codici tributo sono invariati: il numero 8055 per le partecipazioni e il numero 8056 per i terreni. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 4% per i terreni e partecipazioni qualificate (superiori al 20% del capitale sociale per le società di capitali e al 25% per le società di persone) ovvero del 2% per le partecipazioni non qualificate.

ENERGIA TERMICA, SCATTATO A FEBBRAIO IL PIANO-INCENTIVI

Al via gli incentivi per le rinnovabili termiche. Dopo quasi sedici mesi di attesa diventa operativo il conto energia termico, il sistema di aiuti, previsto dal Dlgs 28/2011, destinato a sostenere l'installazione di piccoli apparecchi termici (stufe e termocamini a legno o pellet) e di caldaie a biomasse, oltre a promuovere l'efficienza energetica nella P.a.

Il decreto è stato pubblicato (insieme a quello che rivede il regime dei certificati bianchi) sulla Gazzetta Ufficiale del 02 gennaio (è entrato in vigore il giorno seguente), a meno di un mese dal via libera in Conferenza Stato-Regioni. Le domande per

accedere agli incentivi dovrebbero partire da fine febbraio: il Gse ha infatti 60 giorni di tempo per pubblicare sul proprio sito la scheda-domanda per la richiesta di contributi.

Il conto termico era particolarmente atteso sul fronte agroforestale, sia per la spinta al consumo di materiali legnosi, che per la possibilità di ottenere aiuti alla sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento in serre, stalle e case rurali.

Le ultime modifiche, proposte dalle Regioni e inserite nel testo definitivo, sono peraltro di particolare interesse per il mondo agricolo. E' stata infatti introdotta la possibilità – per i soli fabbricati rurali – di accedere agli incentivi, oltre che per sostituire vecchi generatori di calore, anche per le istallazioni ex novo di apparecchi a biomasse. Rispetto alla precedente versione, la soglia di potenza incentivabile è stata elevata a 1.000 KWt, a condizione che le centrali tra 500 e 1.000 kWt siano soggette a un plafond annuo non superiore a 30 milioni.

Nel complesso, il tetto annuale di incentivi ai privati è di 700 milioni (più 200 milioni per la Pa); limite che potrà essere rivisto tra due anni. Per gli impianti fino a 35 kWt il contributo verrà erogato su due anni, mentre per taglie superiori sarà spalmato su cinque anni. Il valore dell'incentivo varia anche in base alla fascia climatica (da A a F) in cui si trova l'impianto: per una caldaia da 50 kWt a biomasse, ad esempio, il contributo in cinque anni passa dai 5.500 euro a Cosenza ai 9.000 a Cuneo.

Per la prima volta in Italia viene assegnato un incentivo specifico alla produzione di energia termica. Finora gli incentivi si sono concentrati soprattutto sul fotovoltaico. Ora c'è la disponibilità a riconoscere alla termica una possibilità di sviluppo.

Del nuovo conto termico usufruiranno le aziende per rinnovare gli impianti per il calore, ma restano fuori le reti di teleriscaldamento che partono da almeno 3-4 MWt di potenza.

Abitantionline.it
il socialnetwork per i professionisti della casa

Il primo social network dedicato alla casa che coinvolge tutti gli abitanti, i professionisti, gli artigiani e le imprese che lavorano per l'abitare. Una iniziativa dei geometri italiani aperta a tutti. Ed è gratis.

Abitantionline è il nuovo social network online in versione beta, aperto ai professionisti, artigiani e imprese del settore. L'accesso per gli abitanti non professionali sarà aperto a partire dal 15 gennaio. E' una iniziativa delle istituzioni dei geometri, realizzato da Groma, società di servizi tecnici della cassa di previdenza di categoria. E' gratis e aperto a tutti.

Abitantionline oltre a essere un social network mette in contatto domanda e offerta nel settore dei servizi per la casa.

Geometri, arredatori, assicuratori, avvocati, imbianchini, traslochi… tutti i professionisti, e chi offre servizi collegati alla casa su Abitantionline si costruisce un proprio spazio gratuito, una vetrina nella quale presenta competenze e lavori, partecipa a richieste fatte dagli abitanti in funzione della tipologia di servizio e della geolocalizzazione.

Abitantionline consente agli abitanti di mettere in competizione i fornitori di servizi, raccogliere i preventivi, confrontarli e scegliere il più conveniente e convincente. Anche utilizzando i feedback rilasciati da altri abitanti.

Quando un abitante ha una esigenza per la propria casa, ad esempio deve fare una variazione catastale oppure ridipingere le pareti, con pochi clic inserisce la descrizione del lavoro, la data di inizio e il luogo. Subito gli compare l'elenco di tutti i fornitori o professionisti che si occupano di quel servizio. Può sceglierli dall'elenco o mandare a tutti la sua richiesta. I fornitori selezionati ricevono mediatamente una segnalazione, e nel loro cruscotto di gestione leggono tutti i dettagli dell'offerta e possono quindi scrivere la loro proposta e il preventivo. All'abitante non resta che confrontare capacità e costi e trovare la soluzione migliore.

Abitantionline ha una parte social, formata di piazze, gruppi e condomini, nei quali tutti si confrontano sui temi collegati alla casa. Vi sono poi spazi di servizio, nei quali gli esperti e i tecnici spiegano come risolvere problemi. In questo spazio la parte del leone la fanno i centomila geometri professionisti specializzati nelle diverse tematiche.

**Abitantionline è un progetto di Groma,
società di servizi della Cassa di Previdenza dei Geometri,
ed è sostenuto dalla Fondazione Geometri Italiani,
che ne garantisce la qualità**

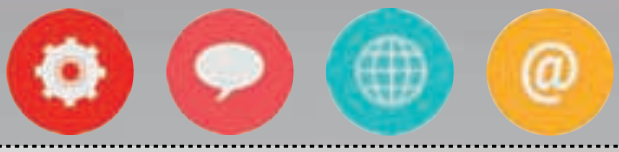

Liberté, Egalité, Fai da te.*

Approfitta dell'offerta riservata ai professionisti della casa!

Abitantionline è una grande opportunità per i **geometri e i professionisti della casa**. Permette di incontrare in uno spazio qualificato nuovi clienti, di proporre le proprie capacità ed esperienze direttamente a un pubblico sempre più ampio. Registrati subito e crea la vetrina che racconta quello che fai, partecipa alle piazze e ai gruppi tematici, fatti conoscere e riconoscere.

È gratis. È pensato per te.

ABITANTI online

* Il primo social network per la casa.

www.abitantionline.it

Troppi morti con un perché

Mille e più vittime all'anno sul lavoro, spesso per negligenza

di Emanuele Carbonatto

Titoli, presi a caso, dalle cronache dei nostri quotidiani: "Morti bianche, guerra quotidiana", "Lavoro killer, cento morti al mese", "Allarme dell'Inail: in agricoltura e nei cantieri edili è una strage", "Sedicenne cade dall'impalcatura e muore".

Titoli di un giorno. Fino al successivo. In ogni angolo del pianeta si muore sul posto del lavoro. Secondo le stime dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), sono, nel mondo, circa 270 milioni gli incidenti sul lavoro e 2 milioni i lavoratori che ogni anno muoiono a causa di incidenti sul lavoro o a causa di malattie professionali. E di questi, 12 mila sono bambini. Tutto questo rappresenta, in termini economici, circa il 4% del PIL mondiale. La sola Italia, nel 2011, ha subito un costo di oltre 28 miliardi di euro per quasi un milione di incidenti (di cui 900 mortali). Ma i dati statistici sono solo il lato più freddo e crudo degli eventi infortunistici. Ogni infortunio porta con sé, come inevitabile conseguenza, situazioni umane disastrose, ferite non rimarginabili all'interno delle famiglie. Oltre a quest'aspetto, da porre sempre al primo posto, non sono neppure da trascurare le pesanti conseguenze in termini economici.

La stampa le chiama "morti bianche". Come se una sottile ed eufemistica ipocrisia potesse attenuare il dramma, che si nasconde pudicamente dietro ogni evento, e la valenza tragica di un lutto, che di solito le cronache relegano in poche righe, in una trafiletto che passa spesso inosservato anche al lettore attento. A meno che le vittime non siano almeno 3 o 4.

Sarebbe doveroso per tutti, per la società intera, che il rimorso e la vergogna si trasformino in un esame autocritico sul valore che ciascuno di noi attribuisce alla vita e alla salute. Beni, come si sa, indisponibili, irrinunciabili e non soggetti a negoziazione o monetizzazione. Che si trasformino in una sfida collettiva per cambiare l'ambiente lavorativo e renderlo più vivibile e sicuro, sia sotto il profilo della tutela della vita e dell'integrità fisica, sia anche del benessere psichico e umano.

Il quadro descritto impegna, ora come tante altre volte nel passato, il geometra libero professionista a svolgere un ruolo attivo, utile, propositivo, per mettere la propria cultura tecnica al servizio della società. La conoscenza del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) e la sua corretta e concreta applicazione deve essere per il geometra, oltreché un obbligo normativo, una sfida per un futuro migliore.

Sul sito www.fondazionegeometri.to.it sono disponibili il seminari "Classificazione acustica" e "Sicurezza sul lavoro: condominio, cantiere, agricoltura" che possono essere usufruiti gratuitamente dagli iscritti all'Albo. L'iscrizione deve essere effettuata tramite il programma web "RICONOSCO" accessibile dalla Home Page del sito del Collegio www.collegiogeometri.to.it tramite Username e Password.

Termine finale per l'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi: non oltre il 31 maggio 2013

Il datore di lavoro di una impresa operante con soci lavoratori e/o dipendenti subordinati è tenuto a valutare i rischi sulla salute e sulla sicurezza presenti nei luoghi di lavoro.

Così sancisce l'art. 17 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, la valutazione dei rischi, oltre che nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

La valutazione dei rischi deve essere di volta in volta rielaborata, aggiornando le misure di prevenzione, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

L'obiettivo della Valutazione dei Rischi è, infatti, quello di predisporre tutti provvedimenti necessari per la salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori e principalmente quello di:

1. Individuare tutte le fonti di pericolo e valutarne la possibile incidenza sui lavoratori;
2. Eliminare alla fonte i fattori di rischio o almeno ridurli;
3. Ove il rischio non sia eliminabile, fornire adeguati dispositivi di protezione individuale ai singoli lavoratori esposti;
4. Programmare ed attuare i necessari percorsi di informazione e formazione sui rischi;
5. Predisporre tutte le attività necessarie per ottemperare alla vigente normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In relazione a tali obiettivi, i provvedimenti necessari al conseguimento delle migliori condizioni di salubrità e sicurezza, possono essere così classificati:

a) misure di tutela generali, intraprese al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti da condizioni di lavoro che comportano pericoli trasversali o non adeguatamente inquadrabili all'interno di una specifica categoria di rischio;

b) misure di tutela specifiche, che contemplano specifiche criticità riferibili a locali, macchine attrezzature e/o impianti laddove si riscontri uno specifico rischio legato ad una mansione svolta da uno o più lavoratori;

c) misure di emergenza, che si attuano per la prevenzione o riduzione di rischi derivanti da situazione di emergenza non prevedibili o che richiedono interventi specifici per gestire particolari eventi pericolosi come terremoti, incendi, allagamenti, infortuni con menomazioni o lesioni a danno dei lavoratori e del personale, attacchi terroristici, esplosioni.

In particolare, il Decreto Legislativo n. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro di un'azienda che occupa fino a 10 addetti può effettuare la valutazione dei rischi attraverso una semplice dichiarazione.

L'articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, nella sua versione iniziale prevedeva infatti quanto segue: "l datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui ali 'articolo 6, comma 8, letto f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente articolo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). "

Con la nota n. 2583 del 31.01.2013, il Ministero del Lavoro, ha fornito chiarimenti in merito al termine per l'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ai sensi del suddetto articolo 29, comma 5.

In particolare, il Ministero ha deciso di predisporre la nota in questione a seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute in merito alla proroga del suddetto termine, stabilita con la L. 24/12/2012, n. 228, cosiddetta Legge di stabilità 2013 (pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302

de1 29 dicembre 2012) che ha modificato il citato art. 29 comma 5, del Decreto Legislativo 81/2008, come segue: "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera D, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)."

La nota, visionabile sul sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, www.lavoro.gov.it, chiarisce che, considerato che il citato decreto interministeriale è entrato in vigore il 06.02.2013 è solo da tale data che decorreranno i tre mesi di "tolleranza" per l'utilizzo dell'autocertificazione.

Inoltre, poiché il differimento opera "fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore" del suddetto decreto interministeriale, si giunge così alla scadenza del 31 maggio 2013 come termine

ultimo per il ricorso all'autocertificazione, anziché quella del 30 giugno 2013 come poteva, erroneamente, sembrare.

Dopo il 31 maggio 2013, le aziende che non avranno provveduto alla elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in conformità in conformità all'art. 28 del sopra citato Decreto, ovvero mediante le apposite procedure standardizzate, saranno passibili di pesanti sanzioni che prevedono l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da € 2.500 a € 6.400 nel caso di assenza di qualsiasi documento di valutazione ovvero la sola ammenda, sino ad un importo compresa tra € 2.000 ed € 4.000, se in presenza di un documento di valutazione privo dei requisiti previsti dalla legge.

Il documento di Valutazione dei Rischi è una relazione obbligatoria che dev'essere presente all'interno del luogo di lavoro e disponibile per un eventuale esame da parte degli organi di controllo. Ha per oggetto l'individuazione di tutti i rischi presenti nell'ambiente lavorativo e nello svolgimento delle mansioni atte a causare un danno alla salute, conseguente da infortuni o malattie professionali. Predispone e suggerisce le misure adeguate a prevenirli e controllarli come la manutenzione periodica degli impianti e delle attrezzature e la predisposizione di un programma d'interventi allo scopo di ridurre nel tempo tali rischi e aumentare i livelli di sicurezza. Inoltre specifica come tutti i lavoratori debbano essere muniti dei mezzi idonei alla prevenzione come strumenti, informazioni e addestramenti

SITO INTERNET DEL COLLEGIO

Sul sito Internet del Collegio

www.collegiogeometri.to.it

vengono pubblicati tutti i documenti di interesse della professione, i bandi, le notizie ed i resoconti delle Commissioni e tutte le informazioni utili.

Si invitano i professionisti a consultare il sito con regolarità, per essere maggiormente informati sulle notizie e novità

TORNEO DI TENNIS

GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

Nel periodo tra maggio e giugno, il Collegio dei Geometri di Torino organizza un Torneo di tennis a livello provinciale al quale sono invitati a partecipare tutti i Geometri iscritti al Collegio e i geometri dipendenti degli uffici tecnici comunali. La sede o le sedi dello svolgimento del Torneo sono ancora da definire sulla base delle adesioni.
Il torneo si svolgerà in due fasi, un tabellone di qualificazione e uno di consolazione.
Il sabato che precede le finali, ci sarà l'occasione di stare insieme per una merenda o una cena per tutti i partecipanti per cominciare a premiare alcuni dei giocatori per le loro qualità, mentre la domenica in seguito alle finali si svolgerà un'altra merenda o cena con al suo termine le premiazioni dei vincitori del torneo.
Il regolamento prevede che i partecipanti siano regolarmente iscritti all'albo professionale dei geometri di Torino e per quanto riguarda i geometri degli uffici tecnici di Torino e provincia effettueranno dichiarazione in sede di iscrizione.
Il torneo è riservato sia ai giocatori non classificati FIT sia a giocatori in possesso di tessera agonistica FIT con relativa classifica.
Per quanto riguarda il regolamento di gioco, si fa riferimento al Regolamento Tecnico Sportivo e alle Regole di Tennis della Fit.
Per chi fosse interessato può scaricare dal sito del Collegio dei Geometri di Torino nella sezione Sport il modulo di adesione al Torneo e allo stesso tempo ha la possibilità di visionare la locandina e il regolamento del Torneo.
Dopo aver scaricato e compilato il modulo di adesione lo si può inviare ai seguenti indirizzi mail:

Geom. Giancarlo Giovine: giancarlo.giovine@tiscali.it
Geom. Flavio Taliano: studiotaliano@alice.it

Siete quindi tutti invitati a partecipare a questa manifestazione sportiva, l'occasione per divertirsi e conoscere nuovi colleghi e chi lo sa magari per avere anche nuove opportunità lavorative.

Geom. Valentina Murgia

X° CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS
GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI LIBERI PROFESSIONISTI

PESARO 2012

A settembre 2012 si è svolto a Pesaro il X° Campionato Nazionale di Tennis dei Geometri e Geometri Laureati liberi professionisti.
Il Collegio di Torino ha partecipato con un bellissimo spirito di squadra e con la voglia di giocare e di divertirsi insieme.
La squadra che ha rappresentato il nostro collegio era formata dai Geometri Michele Bellei, Valentina Murgia, Claudio Mosso e Flavio Taliano

47° Trofeo "Il Geometra"

Sestriere, 9 marzo 2013

di Vanni Bertinetti

Anche quest'anno è stato disputato il 47° Trofeo "Il Geometra", gara di slalom gigante per Geometri iscritti all'Albo del Collegio di Torino e Provincia, con i loro familiari amici e simpatizzanti sulle nevi del Sestriere, pista Standar Cit Roc; 62 erano gli iscritti alla gara, con due partenze, una alta per maggiori di anni 14, ed una ribassata per i minori di 14 anni.

Tutto si è svolto nel migliore dei modi, senza incidenti, contenti per la sfida tra amici nelle proprie categorie. Quest'anno il rientro di Cristina Piaser ha spodestato dal trono Paolo Plavan, vincitore assoluto dello scorso anno, segnando il miglior tempo assoluto 48" 44 con due secondi di vantaggio sul secondo tempo assoluto di Corrado Jannon con 50" 64 stracciando così gli avversari e aggiudicandosi Il Trofeo "Geometra" 2013 e quello Biennale del Geom. Ettore Bonfante definitivamente.

Intere famiglie di partecipanti alla gara, mariti, mogli, figli, nipoti, nonni, come quelle di Perron Cabus, Bianchin, Jannon, Perino ecc, tutti con ottimi tempi da veri campioni, i quali saranno chiamati personalmente per partecipare ai Campionati Italiani Geometri del prossimo anno che sarà organizzato dal Collegio di Torino a Bardonecchia; mentre tra i familiari e simpatizzanti i due migliori tempi sono stati quelli di Marco Messina con 50" 36 e Andrea Perino con 50"40, mentre Valter Giangrasso e Federico Altu hanno fatto la discesa con la "tavola": bravi!

Dalla partenza ribassata si è riconfermato il campioncino Stefano Grisa con il miglior tempo 32" 22 seguito da Giovanni Bianchin con 33" 43, e i due pulcini Ludovica Madiotto e Luca Grisa, 6 anni, alla prima gara con ottimi tempi; sentiremo parlare in futuro di questi piccoli campioni.

I primi delle categorie sono stati premiati con delle artistiche coppe dagli illustri Ospiti d'Onore; sono seguite le consegne dei memorial dei Geom. Birocco, Lantelme, Geymonat, Obert, Roccati ed il Biennale Geom. Ettore Bonfante rappresentato dalla figlia Sig.ra Graziella e della nipote Vera.

Al pranzo, con un ottimo servizio a buffet, erano presenti 102 convitati: anche questo incontro è una occasione per vederci e consolidare sempre più la nostra amicizia con lo spirito della montagna e della nostra categoria, per trascorrere una giornata in spensierata allegria.

Illustri Ospiti d'Onore il Sindaco di Sestriere Arch. Valter Marin, il nostro Presidente del Collegio di Torino e

Foto di Cristina Piaser

Provincia Geom. Ilario Tesio, il Consigliere e Amministratore Unico di Groma srl Geom Luciano Simonato, grandi assenti per impegni di lavoro al Collegio il Vice Presidente Geom. Massimo Ottogalli ed il Tesoriere Geom. Gianluca Pautasso; tutti hanno reso tangibile e prestigiosa questa manifestazione, caldamente voluta ed istituita dal nostro indimenticabile Presidente Onorario Geom. Ettore Bonfante.

Come è ormai noto da qualche anno è stata promossa la ricchissima lotteria con vendita biglietti, TV 32", una stampante Laser Cannon donata dal Geom. Flavio Taliano per il suo ingresso nel Comitato Organizzatore, ed altri moltissimi prestigiosi premi che hanno concluso la giornata.

Un caloroso ringraziamento da parte del Comitato Organizzatore al Presidente del Collegio di Torino e Provincia Geom. Ilario Tesio, al Tesoriere Geom. Gian Luca Pautasso, al Vice Presidente Geom. Massimo Ottogalli, al Consigliere ed Amministratore Unico Groma srl Geom Luciano Simonato ed a tutto il Consiglio Direttivo.

Un particolare ringraziamento a Stefania Birocco, a Graziella Bonfante, a Germana Roccati per le coppe offerte in memoria dei loro cari; allo Studio Lantelme Sig.a Liliana per averci ospitato tutto il giorno precedente la gara, mettendo a soqquadro tutto l'ufficio ed a tutti i collaboratori del Comitato Organizzatore, alle mogli Sig.re: Marvy, Ivana Maria, Luciana sia per l'ottima scelta dei regali alle signore, nonché per la distribuzione dei regali e ciondoli e la vendita dei biglietti della lotteria, per l'impegno ed il tempo impiegato con le proprie risorse per la buona riuscita della manifestazione e soprattutto un caro saluto a tutti gli amici, colleghi, ai loro familiari ed affezionati partecipanti.

Con l'augurio di ritrovarci sempre più numerosi e tutti in ottima salute ed in gran forma per i garisti, segnate fin d'ora sull'agenda questa data: sabato 1 marzo 2014 a

CLASSIFICA TROFEO IL GEOMETRA SESTRIERE 2013

CATEGORIE GEOMETRI

	A Cat. Femminile	Tempo
1	Piaser Cristina	0’ 48” 44
2	Cochis Alessia	0’ 52” 21
3	Vietto Elisabetta	1’07” 22

	B Cat. Seniores	Tempo
1	Madiotto Stefano	0’ 52” 88
2	Grasso Roberto	0’ 53” 00
3	Martinelli Francesco	1’ 12” 63

	C Cat. Amatori	Tempo
1	Garzon Roberto	0’ 59” 71
2	Uccheddu Marco	1’ 14” 44
3	Croveri Stefano	1’ 21” 77

	D Cat. Veterani	Tempo
1	Jannon Corrado	0’ 50” 64
2	Plavan Paolo	0’ 51” 06
3	Bianchin Marco	0’ 52” 41
4	Roude Andrea	0’ 54” 40
5	Ragazzoni Marco	1’ 01” 19

	E Cat. Pionieri	Tempo
1	Perino Luigi	0’ 51”60
2	Bocca Luigi	0’ 57” 71
3	Taliano Flavio	1’ 03” 56
4	Giangrasso Daniele	1’15”25

	F Cat. Super Pionieri	Tempo
1	Ambrosiani Massimino	1’ 00” 79
2	Perron Cabus Giuseppe	1’ 00” 89
3	Messina Claudio	1’ 01” 12
4	Truccero Carlo	1’ 03” 71

	L Cat. Mogli Geometri	Tempo
1	Bianchin Giulia	1’ 00” 64
2	Ferrero Raffaella	1’ 01” 19
3	Cavallero Marina	1’ 19” 08

	I Cat. Unione Collegi Maschile	Tempo
1	Ballario Giuseppe	0’ 55” 54

CATEGORIE FAMILIARI E SIMPATIZZANTI
PARTENZA RIBASSATA

	M Cat. Pulcini Femminile	Tempo
1	Madiotto Ludovica	0’ 39” 12
2	Bianchin Martina	0’ 55” 14
3	Perron Cabus Giorgia	0’ 56” 61
4	Perron Cabus Anna	1’ 11” 66
5	Perron Cabus Silvia	1’42” 40

	N Cat. Pulcini Maschile	Tempo
1	Grisa Luca	0’ 42” 26
2	Ambrosiani Alberto	0’ 59” 90
3	Dolce Michele	1’ 59” 80

	O Cat. Cuccioli Femminile	Tempo
1	Ballario Alessia	0’ 35” 89
2	Perron Cabus Chiara	0’ 40” 97

	P Cat. Cuccioli Maschile	Tempo
1	Jannon Simone	0’ 41” 02
2	Dolce Riccardo	1’ 53” 00

	Q Cat. Ragazze	Tempo
1	Bianchin Francesca	0’ 38” 20

	R Cat. Ragazzi	Tempo
1	Grisa Stefano	0’ 32” 22
2	Bianchin Giovanni	0’ 33” 43

PARTENZA ALTA

	S Cat. Juniores Femminile	Tempo
1	Taliano Elena	0’ 53” 57

	U Cat. Seniores Femminile	Tempo
1	Messina Isabella	1’ 04” 78

	V Cat. Seniores Maschile	Tempo
1	Messina Marco	0’ 50” 36
2	Perino Andrea	0’ 50” 40
3	Madiotto Andrea	0’ 52” 61
4	Perron Cabus Stefano	0’ 52” 82
5	Perino Davide	0’ 53” 03
6	Spilotri Alberto	0’ 53” 17
7	Gianfrasso Valter	1’ 40” 00
8	Altu Federico	1’ 55” 32

	Z Cat. Dame	Tempo
1	Guiffre Grisa Sylvie	0’ 52” 12

	X Cat. Veterani	Tempo
1	Dolce Andrea	0’ 59” 37
2	Magnano Daniele	1’ 10” 45
3	Gandiglio Giuseppe	1’ 19” 55

TESSERA DI RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

Ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi per gli eventi organizzati dal Collegio è d'obbligo avere la tessera di riconoscimento e pertanto, chi non ha ancora provveduto, deve richiedere il nuovo tesserino fornito di badge con chip di prossimità, che permette il controllo automatico della partecipazione ad eventi e corsi, nonché la gestione dei crediti formativi.

Per la richiesta, è necessario consegnare al Collegio:

- una foto-tessera recente
- un modulo di richiesta compilato (scaricabile dalla Home Page del sito del Collegio)
- copia di un documento d'identità

con le seguenti modalità:

- Consegna a mano o spedizione postale
- Invio tramite PEC all'indirizzo collegio.torino@geopec.it.

In tal caso, la foto deve avere le seguenti caratteristiche:

formato file: jpg
larghezza: 240 pixel
altezza: 320 pixel
dimensione massima: 120 Kb

Il Geometra Giovanni Griffa

E' mancato il primo giorno del 2013 il geom. Giovanni Griffa di Moncalieri.
Giovanni Griffa, diplomato nel 1945, all'inizio dell'attività professionale (1948) si è dedicato alla progettazione per la ricostruzione di Moncalieri bombardata dagli eventi bellici.
Successivamente, ha sempre seguito lo sviluppo urbanistico ed edilizio della sua città, con un occhio attento ai problemi del territorio e della gente.
In campo sociale è stato Consigliere Comunale indipendente nelle file della Democrazia Cristiana, tra il 1951 ed il 1956, periodo appunto della ricostruzione post-bellica, ed è stato tra i soci fondatori della Famija Moncalereisa
Dal 1985 al 1995 è stato Consigliere nel Consiglio di Amministrazione dell'I.D.S.C. (Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero) della Curia di Torino.
Nell'ambito del Collegio Geometri, è stato Consigliere dal 1965 al 1985, dimostrando sempre serietà, competenza e disponibilità, particolarmente nell'ambito della Commissione Parcelle.
Lo ricordiamo con affetto anche per le sue caratteristiche di simpatia e profonda umanità, che dimostrava nelle numerose occasioni conviviali che organizzava con entusiasmo in prima persona per i colleghi ed amici.
Come ha scritto la sua famiglia sul ricordino, una sua massima era: "*Fieuj ricordeve ch'a-i é mach el bin fé ch'a peul duré*" che, come ha scritto Albina Malerba su Torino Sette, è un motto che ci lascia "*un cit, satì, testament moral.... E an cost "bin fé" a-i é drinta tu un mond, na siviltà, na fòrsa 'd resistensa: fé le còse da bin, con impegn e serietà, e feje onestament*"

Professional Day 2013: le proposte dei professionisti tecnici per riformare l'Italia

19 febbraio 2013

Quanto costa riformare l'Italia e farla ripartire? Zero o quasi, questa l'idea forte che è emersa nel corso del Professional Day

Dopo il debutto dello scorso anno, i professionisti sono tornati sul palco dell'Auditorium Conciliazione di Roma per la 2° edizione del Professional Day, un'assemblea virtuale che vede interrogarsi il mondo delle professioni ordinistiche sul presente e sul futuro del Paese.

In un momento storico in cui gli interventi legislativi stanno modificando il sistema nazionale delle professioni, si è ritenuto indispensabile un confronto pubblico sulle prospettive di crescita e sul ruolo che i 2.100.000 iscritti agli ordini professionali italiani svolgono a supporto dei cittadini e della Pubblica Amministrazione.

La manifestazione è stata organizzata il 19 febbraio dalle Professioni dell'area tecnica (Pat), che raggruppa ingegneri, geologi, periti industriali, geometri, periti agrari, chimici, tecnologi alimentari, dottori agronomi e forestali e biologi, dal Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (Cup) e dall'Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp) ed ha visto oltre 100 sedi collegate in diretta satellitare e streaming per affrontare i temi più cari al mondo delle professioni, con un riguardo particolare per i giovani professionisti, che, oggi, corrono i maggiori rischi e per i quali va rivisto il sistema delle tutele.

I rappresentanti degli Ordini e dei Collegi professionali hanno posto l'accento sulle politiche di sostegno ai giovani, avanzando una serie di proposte al mondo della politica e delle Istituzioni per migliorare il sistema, partendo da una riduzione del costo del lavoro per favorire il rilancio immediato dell'economia, da uno snellimento della burocrazia sino a proporre una nuova forma di welfare, che tenga conto di tutti quei lavoratori autonomi che oggi sono ancora esclusi dalle misure di tutela.

Quattro sono stati i temi di discussione delle tavole rotonde: Lavoro e Welfare, Giustizia Legalità Economia, Ambiente e Sicurezza, Salute.

In particolare, in materia di Ambiente e Sicurezza, i professionisti dell'area tecnica hanno lanciato 12 proposte, illustrate dal Presidente del Pat, per ripensare e rigenerare lo sviluppo e l'occupazione del nostro Paese e per contribuire alla crescita e all'innovazione.

Ad alimentare la tavola rotonda, moderata dal vicedirettore del Tg La7, Andrea Pancani, si sono avvicendati Donato Rotundo, direttore area Ambiente Energia Confagricoltura, Vittorio Cogliati Dezza, presidente Legambiente, il sindaco di Bari, Michele Emiliano, accanto all'economista Claudio Cacciamani e al direttore del Censis, Giuseppe Roma.

Hanno dato il loro contributo, con

Il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri Fausto Savoldi

proposte ed interventi, il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri, Fausto Savoldi, il presidente del Consiglio nazionale dottori agronomi e forestali, Andrea Sisti, il vice presidente Consiglio nazionale ingegneri, Fabio Bonfà, il presidente Consiglio nazionale geologi, Gian Vito Graziano, il presidente Consiglio nazionale periti industriali, Giuseppe Jogna, il presidente Consiglio nazionale periti agrari, Lorenzo Benanti, il presidente Consiglio nazionale chimici, Armando Zingales, e il presidente Consiglio nazionale tecnologi alimentari, Giovanni Carlo Criscuoli.

Al primo posto è stata evidenziata la questione sussidiarietà, indispensabile alla Pubblica Amministrazione per lo snellimento dell'attività burocratica e il miglioramento dell'efficienza.

La pubblica amministrazione non

riesce, infatti, più a svolgere tutte le competenze: sarebbe necessario il coinvolgimento degli Ordini e dei collegi professionali in modo da alleggerire la macchina burocratica. Questo consentirebbe lo snellimento dell'attività nel settore delle autorizzazioni, attraverso l'assunzione di responsabilità dei professionisti che si sostituirebbero al rilascio dei pareri o il contributo nella telematizzazione delle procedure di Giustizia.

Tra i punti più qualificanti è emerso, come prioritario, quello relativo all'occupazione.

Le professioni dell'area tecnica hanno proposto l'introduzione di contratti "start-up" di durata non superiore al tempo necessario per l'avvio e il consolidamento dell'iniziativa imprenditoriale, quindi non oltre 36-48 mesi. Al termine di questo periodo il contratto dovrà essere trasformato a tempo indeterminato oppure il rapporto di lavoro non potrà continuare in nessuna forma.

In merito alla riqualificazione del patrimonio abitativo, un intervento urgente in ambito immobiliare, secondo il Pat, è la creazione di un'anagrafe basata sul fascicolo del fabbricato per favorire la messa in sicurezza contro i rischi naturali e ambientali e favorire la rigenerazione.

Ma la maggiore efficienza del Paese passa anche attraverso il concetto di open data: una buona riforma dell'apparato amministrativo, infatti, si muove attraverso la sua profonda innovazione. Il primo passaggio deve essere l'accessibilità ai dati pubblici.

Per quanto riguarda la cura del settore primario, si è sottolineato che un'Italia moderna deve avere un'agricoltura solida, improntata alla qualità. I professionisti italiani ritengono, infatti, che una nuova attenzione al settore primario sia ormai imprescindibile, soprattutto attraverso la valorizzazione del turismo e la programmazione energetica.

E proprio sul tema della tutela del territorio è intervenuto il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri, Fausto Savoldi, che, intervistato da Labitalia, ha evidenziato l'importanza del Professional Day quale evento per mettere in evidenza le rivendicazioni dei professionisti.

"Gli enti locali - ha sottolineato Fausto Savoldi, - hanno autorizzato interventi urbanistici solo per incassare oneri di urbanizzazione, di contro ci sono 6 milioni di unità a disposizione. Rigeneriamo il patrimonio esistente, smettiamo di cementificare e affrontiamo il problema delle discariche".

"Noi abbiamo 8 metri quadrati di territorio sottratto all'agricoltura al secondo in Italia. E' un fatto molto grave che ci costringe a dire che è necessario cambiare assolutamente rotta. Abbiamo 20-25 anni di patrimonio edilizio da recuperare, ed è questa la vera chance dell'industria edilizia del futuro. Tutti insieme vogliamo dare un messaggio al governo futuro – spiega Savoldi - sul ruolo importante che hanno le professioni nella crescita del Paese. Abbiamo lanciato dei messaggi che sono tecnici e che andranno sicuramente approfonditi e abbiamo chiesto di essere ascoltati perché le idee possono essere concretamente attuate in futuro". A partire da quelle sulla prevenzioni dai grandi rischi per il territorio.

"La nostra categoria - spiega Savoldi - è particolarmente adatta a gestire e a organizzare questa trasformazione edilizia del futuro. Con Legambiente abbiamo fatto un grande passaggio per ricordare a tutti che il nostro è un territorio ad assoluto rischio sismico e idrogeologico. E insieme a tutte le categorie tecniche e a Legambiente – conclude - vogliamo offrire al prossimo governo le nostre idee".

"EY DIMMI", PROGETTO DI DIAGNOSI PRECOCE SULL'USO DI SOSTANZE

La Regione Piemonte, in collaborazione con l'ASL TO1, TO2, TO3, CN1, CN2 e il Comune di Torino ha promosso un nuovo importante progetto triennale di prevenzione precoce, denominato **Ey DimMi**.

Il Progetto si rivolge ai genitori e intende rinforzare la loro capacità di osservazione dei comportamenti dei ragazzi e favorire la crescita degli strumenti relazionali interni alla famiglia.
Ey DimMi intende, quindi, **porsi al servizio di tutti coloro che osservano cambiamenti comportamentali nei loro figli** (14-24 anni) ed hanno dubbi sul perché di tali cambiamenti e sulle loro possibili cause.

Il Progetto si fonda sulla consapevolezza che la diffusione delle sostanze stupefacenti legali ed illegali, accompagnate da una facile accessibilità e da modalità collettive di consumo, può comportare un uso sperimentale iniziale sempre più precoce e l'affermarsi della convinzione per cui il consumo di sostanze sia "ordinario e possibile" ed erroneamente, a basso rischio.

I genitori, che si rivolgeranno al **Centro d'ascolto**, verranno accolti da professionisti del settore, presso una sede "non connotata", e accompagnati in un percorso di riflessione orientato all'aumento della consapevolezza e al rinforzo delle capacità genitoriali, rispetto alle problematiche espresse. Sarà anche **possibile effettuare gratuitamente, in assoluto anonimato ed in modo riservato, test** diagnostici per la valutazione di un eventuale consumo di sostanze psicotrope.

Il progetto regionale **Ey DimMi** è svolto in collaborazione con il Dipartimento Politiche Antidroga e con la partecipazione della Città di Torino, l'Educatorio della Provvidenza, il Forum del Volontariato e il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino.

Per appuntamenti fare riferimento al numero verde regionale

800 333 444

da lunedì a venerdì 8.00 – 20.00, sabato 9.00 – 13.00

REGIONE PIEMONTE